ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale C 52

dell'Unione europea

48° anno

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

2 marzo 2005

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I *Comunicazioni*

Commissione

2005/C 52/01 Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 2,05 % al 1° marzo 2005 — Tassi di cambio dell'euro 1

2005/C 52/02 Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping e compensative 2

2005/C 52/03 Avviso di scadenza di misure antidumping 4

2005/C 52/04 Relazione finale del consigliere auditore nel caso COMP/ M.3333 — SONY/BMG (ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA, della Commissione, del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21) ([1]) 5

2005/C 52/05 Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 127ª riunione, in data 9 luglio 2004, concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso COMP/M.3333 — SONY/BMG ([1]) 7

2005/C 52/06 Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione 8

2005/C 52/07 Aiuto di Stato — Grecia — Aiuto di Stato n. C 23/2004 (ex NN 153/2003) — Aiuti alle imprese dei dipartimenti di Kastoria e dell'Eubea (decreto ministeriale n. 69836/B1461, modificato dai decreti n. 2035824/5887, 2045909/7431/0025, 2071670/11297 e 72742/B1723) — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE 9

2005/C 52/08 Procedura d'informazione — Regole tecniche ([1]) 18

2005/C 52/09 Aiuto di Stato — Italia — Aiuto di Stato n. C 21/2004 (ex N 590/B/2001) — articolo 99, paragrafo 2, lettera a) (per quanto riguarda il settore agricolo) e articolo 124, paragrafi 1 e 2, della legge regionale n. 32/2000: «Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese» (Sicilia) — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE 23

([1]) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

IT

Banca centrale europea

2005/C 52/10 Parere della Banca centrale europea, del 17 febbraio 2005, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in relazione a una proposta di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio contenente la rifusione della Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e della Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (CON/2005/4) 37

II *Atti preparatori*

Commissione

2005/C 52/11 Proposte legislative adottate dalla Commissione 47

IT

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento ([1])**:**

2,05 % al 1º marzo 2005

Tassi di cambio dell'euro ([2])

1º marzo 2005

(2005/C 52/01)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,3216	LVL	lats lettoni	0,6961
JPY	yen giapponesi	137,90	MTL	lire maltesi	0,4311
DKK	corone danesi	7,4420	PLN	zloty polacchi	3,8763
GBP	sterline inglesi	0,68790	ROL	leu rumeni	36 281
SEK	corone svedesi	9,0517	SIT	tolar sloveni	239,71
CHF	franchi svizzeri	1,5357	SKK	corone slovacche	37,838
ISK	corone islandesi	80,25	TRY	lire turche	1,6941
NOK	corone norvegesi	8,2120	AUD	dollari australiani	1,6771
BGN	lev bulgari	1,9559	CAD	dollari canadesi	1,6306
CYP	sterline cipriote	0,5834	HKD	dollari di Hong Kong	10,3082
CZK	corone ceche	29,630	NZD	dollari neozelandesi	1,8201
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,1448
HUF	fiorini ungheresi	241,78	KRW	won sudcoreani	1 327,55
LTL	litas lituani	3,4528	ZAR	rand sudafricani	7,7193

([1]) Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

([2]) *Fonte*:tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping e compensative

(2005/C 52/02)

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995 ([1]), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e a norma dell'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997 ([2]), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, la Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping e compensative sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella.

2. **Procedimento**

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping/le sovvenzioni o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3. **Termine**

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles ([3])in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995 e in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
PET (Polietilen-tereftalato)	India Indonesia Repubblica di Corea Malaysia Taiwan Thailandia	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21) modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 83/2005 (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 1)	1.12.2005
	India Indonesia	Impegni	Decisione della Commissione n. 2000/745/CE (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88) modificata da ultimo dalla Decisione n. 2002/232/CE (GU L 78 del 21.3.2002, pag. 12)	1.12.2005

([1]) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
([2]) GU L 288 del 21.10.97, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
([3]) Telex COMEU B 21877; telefax (32-2) 295 65 05.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
PET (Polietilen-tereftalato)	India Malaysia Thailandia	Dazio compensativo	Regolamento (CE) n. 2603/2000 del Consiglio (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1) modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 822/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 3)	1.12.2005
	India	Impegno	Decisione della Commissione n. 2000/745/CE (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88)	1.12.2005
Bilance elettroniche	Repubblica popolare cinese Repubblica di Corea Taiwan	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 42)	1.12.2005

Avviso di scadenza di misure antidumping

(2005/C 52/03)

Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza ([1]) non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che le misure antidumping indicate in appresso giungeranno prossimamente a scadenza.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ([2]) del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Bilance elettroniche	Giappone	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 468/2001 del Consiglio (GU L 67 del 9.3.2001, pag. 24)	10.3.2005
Bilance elettroniche	Singapore	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 469/2001 del Consiglio (GU L 67 del 9.3.2001, pag. 37)	10.3.2005

([1]) GU C 214 del 26.8.2004, pag. 2.
([2]) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12)

RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIERE AUDITORE

NEL CASO COMP/ M.3333 — SONY/BMG

(ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA, della Commissione, del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2005/C 52/04)

(Testo rilevantee ai fini del SEE)

Il progetto di decisione dà adito alle seguenti osservazioni:

Procedura scritta

Si rammenta che il 9 gennaio 2004 le imprese Bertelsmann AG («Bertelsmann») e Sony Corporation of America, appartenente al gruppo giapponese Sony («Sony») [1], hanno notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [2] («regolamento sulle concentrazioni»), la concentrazione delle loro attività su scala mondiale relative alla musica registrata.

Con la decisione del 12 febbraio 2004, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

Il procedimento è stato sospeso dal 7 aprile al 5 maggio 2004 ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, dal momento che le parti non avevano risposto in maniera esaustiva a una richiesta di informazioni.

Il 24 maggio 2004 è stato inviato alle parti notificanti una comunicazione delle obiezioni.

È stato chiesto alle parti notificanti di rispondere entro il 9 giugno 2004. Il termine è stato rispettato.

Accesso al fascicolo

Il 19 maggio 2004 è stato concesso alle parti notificanti l'accesso al fascicolo.

In seguito a un incontro che ho avuto con i rappresentanti delle parti notificanti e i funzionari incaricati del caso, svoltosi il 1º giugno 2004, ho concesso l'accesso alle informazioni addizionali contenute nel fascicolo della Commissione.

Per consentire agli economisti delle parti notificanti di avere accesso ai dati riservati di terzi nella sala dati della Commissione, gli economisti hanno firmato una dichiarazione di riservatezza, i cui contenuti sono stati approvati da Universal Music International, Warner Music Group ed EMI Group. Di comune accordo con le parti notificanti e le terze parti, ho controllato il rispetto di questa clausola.

Infine il 10 giugno 2004 le parti notificanti hanno avuto un'ulteriore possibilità di consultare il fascicolo, quando gli è stata fornita la versione non riservata dei documenti presentati dalla European Broadcasting Association e dalla Apple Computer Inc.

Partecipazione di terzi

Conformemente all'articolo 11, lettera c), del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione, del 1º marzo 1998, ho ammesso come terzi le seguenti imprese: Apple Computer Inc., Universal Music International, Syndicat des Détaillants Spécialisés du Disque e Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants, European Consumer's Organisation, European Broadcasting Union, Playlouder, IMPALA, International Music Managers Forum, la Swedish Society of Popular Music Composers, EMI group, Warner Music Group, Time Warner Inc. Per informarli sulla natura e sull'oggetto del procedimento, la direzione generale della Concorrenza, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione, gli ha inviato una versione non riservata della comunicazione delle obiezioni.

---

[1] Successivamente denominate «le parti notificanti».

[2] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; rettifica GU L 257 del 21.09.1990, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1319/97 (GU L 180 del 09.07.1997, pag. 1; rettifica GU L 40 del 13.02.1998, pag. 17.

Audizione orale

Il 14 e 15 giugno 2004 ha avuto luogo un'audizione orale.

La maggior parte delle terze parti che ha preso parte al procedimento ha partecipato anche all'audizione orale.

EMI Group e Warner Music Group hanno chiesto di essere ammessi all'audizione orale come osservatori. Come avevo già precedentemente comunicato ad entrambe le imprese per iscritto, ritengo che le audizioni non siano un'occasione in cui si debba permettere a terzi di partecipare senza intervenire attivamente. Dunque la loro ammissione era vincolata alla volontà di presentare le proprie opinioni durante l'audizione. Dal momento che non erano nella posizione di farlo, non sono stati ammessi.

Nonostante la mancata ammissione all'audizione orale, ritengo che entrambe le imprese così come le terze parti abbiano avuto sufficienti possibilità di partecipare al procedimento in corso e abbiano avuto sufficienti garanzie che i servizi della Commissione fossero a conoscenza delle loro opinioni. Tutte le terze parti hanno avuto l'opportunità di conoscere in profondità le questioni sollevate dal caso nel corso del procedimento. Alcuni di loro hanno contribuito in modo sostanziale all'analisi della Commissione, sia prima della pubblicazione della comunicazione delle obiezioni e sia dopo aver ricevuto la versione non riservata della stessa.

Considerate le risposte delle parti alla comunicazione delle obiezioni e le spiegazioni fornite nel corso dell'audizione orale, la direzione generale della Concorrenza ha concluso che le obiezioni formulate nella comunicazione delle obiezioni non sono fondate.

Per questi motivi, ritengo che siano stati rispettati i diritti ad essere ascoltati di tutti i partecipanti al presente procedimento.

Bruxelles, 13 luglio 2004

(firmato)

Serge DURANDE

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 127ª riunione, in data 9 luglio 2004, concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso COMP/M.3333 — SONY/BMG

(2005/C 52/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi del regolamento sulle concentrazioni (CEE) n. 4064/89 e che, secondo quanto ivi definito, presenta una dimensione comunitaria.
2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che esiste un mercato del prodotto rilevante per:
   a) la musica registrata, che può essere suddiviso in mercati distinti per generi e compilazioni distinte;
   b) la musica in linea, suddiviso in un mercato all'ingrosso per le licenze per la distribuzione di musica in linea e in un mercato al dettaglio per la distribuzione di musica in linea;
   c) l'edizione musicale, che può essere suddiviso in mercati distinti per i diritti meccanici, i diritti di esecuzione, i diritti di sincronizzazione, i diritti di stampa e altri diritti.
3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione che i suddetti mercati di prodotto sono di ambito nazionale, ad eccezione dell'edizione musicale per la quale il mercato geografico può essere lasciato aperto.
4. Il comitato consultivo, a maggioranza, concorda con la Commissione che la proposta concentrazione non porterà al rafforzamento né alla creazione di una posizione dominante collettiva nei mercati concernenti:
   a) la musica registrata oppure
   b) il mercato all'ingrosso delle licenze per la musica in linea.

   Una minoranza è discorde.
5. Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione proposta non porterà alla creazione di un'unica posizione dominante:
   a) nei mercati per la musica registrata in Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Francia e
   b) nei mercati nazionali per la distribuzione di musica in linea.
6. Il comitato consultivo, a maggioranza, concorda con la Commissione che la concentrazione proposta non avrà alcun effetto sul coordinamento del comportamento concorrenziale di Sony e Bertelsmann sui mercati dell'edizione musicale. Una minoranza è discorde.
7. Il comitato consultivo, a maggioranza, concorda con la Commissione che la concentrazione proposta non crea né rafforza una posizione dominante in conseguenza della quale la concorrenza effettiva sarebbe notevolmente ostacolata sul mercato comune e su una parte sostanziale dello stesso e che la concentrazione sia quindi dichiarata compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. Una minoranza è discorde.
8. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati nel corso della discussione.

Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione

(2005/C 52/06)

Documento	Parte	Data	Titolo
COM(2004) 447		30.6.2004	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI: Servizi mobili a banda larga
COM(2004) 480		13.7.2004	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Verso un partenariato mondiale nella società dell'informazione: tradurre in pratica i principi di Ginevra - Proposte della Commissione per la seconda fase del Vertice delle Nazioni Unite sulla società dell'informazione (WSIS)
COM(2004) 642		12.10.2004	Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PARLAMENTO EUROPEO sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore
COM(2004) 694		22.10.2004	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO: Seguito del Libro bianco «Un nuovo impulso per la gioventù europea»: bilancio delle azioni condotte nel quadro della cooperazione europea in materia di gioventù
COM(2004) 701		20.10.2004	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO ED AL PARLAMENTO EUROPEO: Preparazione e gestione delle conseguenze nella lotta al terrorismo
COM(2004) 702		20.10.2004	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO: La protezione delle infrastrutture critiche nella lotta contro il terrorismo
COM(2004) 757		19.11.2004	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI: Le sfide per la società dell'informazione europea oltre il 2005
COM(2004) 818		20.12.2004	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE: «VERSO IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO COMUNITARIO DI KYOTO»
COM(2004) 833		27.12.2004	RELAZIONE DALLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ED AL CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
COM(2005) 9		25.1.2005	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO circa la possibilità di introdurre l'identificazione elettronica per i bovini
COM(2005) 20		28.1.2005	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO: Strategia comunitaria sul mercurio
COM(2005) 25		28.1.2005	PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 1 AL BILANCIO 2005 - STATO GENERALE DELLE ENTRATE - STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE - Sezione III - Commissione

Questi testi sono disponibili su: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/

AIUTO DI STATO — GRECIA

Aiuto di Stato n. C 23/2004 (ex NN 153/2003) — Aiuti alle imprese dei dipartimenti di Kastoria e dell'Eubea (decreto ministeriale n. 69836/B1461, modificato dai decreti n. 2035824/5887, 2045909/7431/0025, 2071670/11297 e 72742/B1723)

Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2005/C 52/07)

Con lettera del 16.6.2004, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Grecia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Agricoltura
Direzione H2
Ufficio: Loi 130 5/120
B-1049 Bruxelles
Fax: 00 32 2 2967672

Dette osservazioni saranno comunicate alla Grecia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

I decreti sopra citati prevedono diverse misure di aiuto a favore delle imprese artigianali e industriali. Anche alcune imprese del settore agricolo sembrerebbero aver beneficiato delle misure in questione, le quali contemplano:

a) il raggruppamento, in un nuovo mutuo agevolato con possibilità di franchigia, di passività onerose legate a prestiti concessi per investimenti e/o la costituzione/l'alimentazione di un fondo di rotazione;

b) la concessione della garanzia dello Stato sull'operazione di ristrutturazione del debito;

c) l'applicazione di un tasso preferenziale prima ancora dell'abbuono di interessi.

Dette misure sono destinate ad imprese che hanno problemi di liquidità.

Valutazione

In questa fase la compatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi è dubbia per i seguenti motivi:

— le autorità greche, invitate a fornire spiegazioni sugli aiuti in questione, hanno dichiarato che i decreti precitati non erano stati notificati perché si riteneva che gli aiuti da essi istituiti non costituissero aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato; esse hanno inoltre aggiunto che, pur ignorando il numero preciso di beneficiari, gli importi degli aiuti in questione dovevano presumibilmente rientrare nell'ambito di applicazione della regola *de minimis,*

— dal momento che la regola *de minimis* non si può applicare nel settore agricolo e che i decreti in oggetto si rivolgono ad imprese con problemi di liquidità, gli aiuti di cui trattasi devono essere analizzati alla luce delle diverse norme che disciplinano il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà a partire dall'entrata in vigore del primo dei decreti citati; le informazioni disponibili non consentono tuttavia di stabilire se tali norme siano state rispettate,

— sempre nel settore agricolo, sulla base delle informazioni disponibili non è possibile stabilire se la garanzia dello Stato sia stata concessa nel rispetto delle diverse norme applicabili agli aiuti di Stato sotto forma di garanzie a partire dall'entrata in vigore del primo dei decreti sopra citati;

— nel settore industriale e in quello artigianale la regola *de minimis* è applicabile, ma dal momento che le autorità greche ignorano il numero dei beneficiari delle misure previste dai decreti sopra menzionati e che i massimali degli aiuti *de minimis* si calcolano su un periodo di tre anni e non per un'operazione puntuale, è impossibile stabilire se gli aiuti previsti dai decreti in oggetto possano effettivamente rientrare nell'ambito di applicazione della regola *de minimis*; in tale contesto gli aiuti devono essere analizzati anche alla luce delle diverse norme applicabili al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà a partire dall'entrata in vigore del primo dei decreti sopra citati; le informazioni disponibili non consentono tuttavia di stabilire se tali norme siano state rispettate,

— in questi stessi settori, le informazioni disponibili non consentono di stabilire se la garanzia dello Stato sia stata concessa nel rispetto delle diverse norme applicabili agli aiuti di Stato sotto forma di garanzie a partire dall'entrata in vigore del primo dei decreti sopra citati.

TESTO DELLA LETTERA

«1. Με την παρούσα, η Επιτροπή έχει την τιμή να πληροφορήσει την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε τις υποβληθείσες από τις αρχές της χώρας σας πληροφορίες, αποφάσισε να κινήσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 88, παράγραφος 2, της συνθήκης ΕΚ διαδικασία έναντι των ενισχύσεων που προβλέπονται στις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2. Περιήλθαν στην Επιτροπή πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες χορηγήθηκαν το 1993 όπως και στη διάρκεια των επομένων ετών, ορισμένες ενισχύσεις σε επιχειρήσεις των νομών Καστοριάς και Εύβοιας, στο πλαίσιο ενός σχεδίου ρύθμισης (αναδιαπραγμάτευσης) οφειλών, που διέπεται από τις ανωτέρω αποφάσεις. Οι ενισχύσεις αυτές, οι οποίες σύμφωνα με τον τίτλο των προαναφερομένων αποφάσεων θα περιορίζονταν στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, φέρονται να έχουν επίσης χορηγηθεί στον γεωργικό τομέα, και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις μεταποίησης/εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

3. Με επιστολή της 27ης Μαΐου 2003, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από τις ελληνικές αρχές να τους κοινοποιήσουν, εντός προθεσμίας τεσσάρων εβδομάδων, το κείμενο των εν λόγω αποφάσεων όπως και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία ενόψει εξέτασης των διατάξεών τους βάσει των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης.

4. Με επιστολή της 10ης Ιουλίου 2003, που πρωτοκολλήθηκε στις 17 Ιουλίου 2003, η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποίησε στις υπηρεσίες της Επιτροπής σημείωμα των ελληνικών αρχών με το οποίο οι τελευταίες ζητούσαν παράταση ενός μηνός της ανωτέρω στο σημείο 3 προθεσμίας.

5. Με επιστολή της 4ης Αυγούστου 2003, που πρωτοκολλήθηκε στις 6 Αυγούστου 2003, η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποίησε στις υπηρεσίες της Επιτροπής τις πληροφορίες που ζητήθηκαν με την επιστολή της 27ης Μαΐου 2003.

6. Από την εξέταση των πληροφοριών αυτών προέκυψε ότι οι ενισχύσεις είχαν πράγματι καταβληθεί χωρίς την έγκριση της Επιτροπής. Συνεπώς, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αποφάσισαν να ανοίξουν φάκελο μη κοινοποιηθείσας ενίσχυσης, υπ' αριθ. NN 153/03.

7. Η παρούσα απόφαση αναφέρεται στις διατάξεις της αποφάσεως αριθ. 69836/B1461, και μόνον, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις αριθ. 2035824/5887, 2045909/7431/0025, 2071670/11297 και 72742/B1723. Οι διατάξεις των αποφάσεων αριθ. 66336/B.1398 της 14.9.93 και 30755/B1199 θα εξεταστούν στο πλαίσιο άλλου φακέλου, δεδομένου ότι, βάσει των σήμερα διαθέσιμων πληροφοριών, φαίνεται να αφορούν άλλους από τους αναφερόμενους στο θέμα νομούς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8. Η υπουργική απόφαση αριθ. 69836/B.1461 της 30 Σεπτεμβρίου 1993, με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση επιδότησης επιτοκίου επί των οφειλομένων υπολοίπων χορηγήσεων από δάνεια για κεφάλαια κίνησης και πάγιες επενδύσεις των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων των νομών Καστοριάς και Εύβοιας, προβλέπει τα ακόλουθα:

— το σύνολο των υφισταμένων μέχρι 30 Ιουνίου 1993 ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών από πάσης φύσεως δάνεια (κεφάλαια κινήσεως και πάγιες εγκαταστάσεις) σε δραχμές ή συνάλλαγμα και από καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών σε δραχμές ή συνάλλαγμα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν, ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης, στους νομούς Καστοριάς και Εύβοιας, θα αποτελέσει ένα νέο δάνειο που θα εξοφληθεί σε δέκα έτη με ίσες εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ή με ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις (απλό χρεωλύσιο) και υπολογισμό των τόκων ανά εξάμηνο με το εκάστοτε εφαρμοζόμενο για τη ρύθμιση επιτόκιο,

— το επιτόκιο των ανωτέρω δανείων επιδοτείται με 10 εκατοστιαίες μονάδες από το λογαριασμό του Νόμου 128/75 ([1]), κατά τα πέντε πρώτα έτη, με την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης θα έχει καταβάλει προηγουμένως τη δική του συμμετοχή,

— το επιτόκιο του νέου δανείου (κεφάλαια κίνησης και πάγιες εγκαταστάσεις) θα είναι το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά δύο μονάδες,

— οι υπαγόμενες στην απόφαση αυτή οφειλές από δάνεια σε συνάλλαγμα θα ρυθμίζονται αφού δραχμοποιηθούν οι σχετικές οφειλές με τη μέση τιμή fixing της προηγούμενης της ρυθμίσεως ημέρας,

— ως αφετηρία της ρύθμισης για την εφαρμογή των όσων καθορίζει η παρούσα θα λαμβάνεται η ημερομηνία δραχμοποίησης, με την προϋπόθεση ότι η δραχμοποίηση θα έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και 30 Ιουνίου 1994,

— οι εγγυητικές επιστολές προκειμένου να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι 30 Ιουνίου 1993,

— σε περίπτωση κατά την οποία δεν πληρωθούν δύο συνεχόμενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, το δάνειο θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και θα παύει η ισχύουσα ρύθμιση,

— εναλλακτικώς, οι ανωτέρω επιχειρήσεις δύνανται να τύχουν της επιδοτήσεως του επιτοκίου των 10 εκατοστιαίων μονάδων επί πέντε έτη για τις υφιστάμενες οφειλές την 30 Ιουνίου 1993 για πάγιες εγκαταστάσεις και κεφάλαια κίνησης σε δραχμές και σε συνάλλαγμα.

([1]) Ο λογαριασμός αυτός, που ανοίχθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδας, τροφοδοτείται από την παρακράτηση επί των χορηγήσεων των εμπορικών τραπεζών. Κάθε ακάλυπτο ποσό του λογαριασμού αυτού βαραίνει το κράτος (σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, ο λογαριασμός παρέμεινε επί μακρόν ελλειμματικός και, κατά συνέπεια, τροφοδοτείτο από το κράτος). Στην απόφασή του της 7ης Ιουνίου 1978, στην υπόθεση C 57/86 (Συλλογή 1988, σ. 439), το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η δραστηριότητα της Τράπεζας της Ελλάδας σε θέματα διαχείρισης και πληρωμών υπόκειτο σε άμεσο κρατικό έλεγχο.

9. Η υπαγωγή στις προβλεπόμενες από την απόφαση αυτή ρυθμίσεις υπόκειται στην τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων:

— οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι βιώσιμες μετά τη ρύθμιση· κρίνεται από τις τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν τρίμηνη προθεσμία για να αποφανθούν επί της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων,

— οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν καταβάλει τουλάχιστον το 5 % των τόκων που τους αναλογεί για τα έτη 1991-1992, και να έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την υποχρέωση μέχρι την ημέρα της ρύθμισης των δανείων (ημερομηνία υπογραφής του νέου δανειακού συμφώνου),

— οι οφειλές πρέπει να προέρχονται από δάνεια που αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκαν είτε για αγορά παγίων εγκαταστάσεων είτε για κεφάλαιο κινήσεως των επιχειρήσεων,

— ο έλεγχος της εφαρμογής των ανωτέρω ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργείου Οικονομικών,

— στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, επενδύσεις των οποίων έχουν υπαχθεί στους Αναπτυξιακούς Νόμους και έχουν κάνει χρήση τραπεζικών δανείων για την υλοποίησή τους, η εφαρμογή των μέτρων του ανωτέρω σημείου 7 αποκλείει την περαιτέρω επιδότηση του νέου αυτού δανείου των Αναπτυξιακών Νόμων, διότι το νέο αυτό δάνειο δεν αποτελεί ουσιαστικά δάνειο που έχει ληφθεί για την πραγματοποίηση των επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 11 των Αναπτυξιακών Νόμων,

— στην περίπτωση των βιοτεχνικών δανείων παγίων που επιδοτούνται ήδη βάσει της υπ' αριθ. 2067234 της 31ης Οκτωβρίου 1991 με επιδότηση 4 %, η επιδότηση της παρούσας απόφασης (νομών Καστοριάς και Εύβοιας) παρέχεται κατά τη διαφορά για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση επιτοκίου της προαναφερόμενης απόφασης.

10. Η απόφαση αριθ. 2035824/5887 της 1ης Ιουνίου 1994:

α) αντικαθιστά το κεφάλαιο 1 της απόφασης 69836/Β1461 (βλ. σημείο 7) με το ακόλουθο κείμενο:

"1. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το σύνολο των υφισταμένων μέχρι 30 Ιουνίου 1993 ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών από πάσης φύσεως δάνεια τραπεζών (κεφάλαια κινήσεως και πάγιες εγκαταστάσεις) σε δραχμές ή συνάλλαγμα και από καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών σε δραχμές ή συνάλλαγμα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν, ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης, στους νομούς Καστοριάς και Εύβοιας, θα αποτελέσει ένα νέο δάνειο που θα εξοφληθεί σε δέκα έτη με ίσες εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, ή με ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις (απλό χρεωλύσιο) και υπολογισμό των τόκων ανά εξάμηνο.

Το επιτόκιο των νέων δανείων, για το τμήμα τους που καλύπτεται από την εγγύηση του Δημοσίου κατά τα οριζόμενα στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας, ορίζεται ίσο με αυτό των εντόκων γραμματίων Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο με πέντε εκατοστιαίες μονάδες, ενώ για το τμήμα των νέων δανείων που δεν καλύπτεται με την εγγύηση του δημοσίου, θα καθορίζεται ύστερα από συμφωνία μεταξύ των τραπεζών και των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων.

Το επιτόκιο αυτό (και στις δύο περιπτώσεις) επιδοτείται, κατά τα πέντε πρώτα έτη, με δέκα εκατοστιαίες μονάδες από τον λογαριασμό του Ν 128/75, με την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης θα έχει καταβάλει προηγουμένως και τη δική του συμμετοχή.

Οι υπαγόμενες στην παρούσα απόφαση οφειλές από δάνεια σε συνάλλαγμα θα ρυθμίζονται αφού δραχμοποιηθούν οι σχετικές οφειλές με τη μέση τιμή fixing της προηγούμενης της ρυθμίσεως ημέρας.

Ως αφετηρία της ρύθμισης για την εφαρμογή των όσων καθορίζει η παρούσα θα λαμβάνεται η ημερομηνία δραχμοποίησης, με την προϋπόθεση ότι η δραχμοποίηση θα έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 1994.

Οι εγγυητικές επιστολές προκειμένου να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση θα πρέπει να έχουν καταπέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 1993.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν πληρωθούν δύο συνεχόμενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, το δάνειο θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και θα παύει η ισχύουσα ρύθμιση.",

β) προβλέπει τα εξής:

— το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει ανεπιφύλακτα, παραιτούμενο του δικαιώματος της προβολής της ένστασης της δίζησης, την εγγύησή του προς τις τράπεζες για την κάλυψη οφειλών μέχρι ποσού δραχμών 150 εκατομ. (440 205 €), κατά επιχείρηση, που θα ρυθμιστούν σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 69836/Β1461 της 30ής Σεπτεμβρίου 1993, όπως θα ισχύει μετά από τα οριζόμενα στο ανωτέρω κεφάλαιο Ι,

— στην περίπτωση που επιχείρηση έχει οφειλές προς ρύθμιση σε περισσότερες της μιας Τράπεζες συνολικού ποσού μεγαλύτερου των δραχμών 150 000 000 εκατομ. (440 205 €), τότε θα έχει την εγγύηση του δημοσίου πρώτα η τράπεζα με το μεγαλύτερο ύψος οφειλών και θα ακολουθούν οι άλλες τράπεζες πάλι με κριτήριο το ύψος των οφειλών (από μεγαλύτερο προς μικρότερο) μέχρι συμπληρώσεως του ως άνω καθοριζόμενου ορίου εγγύησης των δραχμών 150 000 000 (440 205 €),

— οι τράπεζες, σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής δύο συνεχόμενων ληξιπρόθεσμων δόσεων, πρέπει να κηρύσσουν αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ολόκληρο το ποσό των ρυθμιζόμενων οφειλών και εφόσον θέλουν να εξοφληθούν από τον εγγυητή Ελλ. Δημόσιο θα πρέπει να απευθύνονται σε αυτό (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διεύθυνση 25-Δ) μετά από προηγούμενη βεβαίωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε βάρος της κάθε οφειλέτριας επιχείρησης, του συνολικού ποσού των απαιτήσεών τους, στον ειδικό λογαριασμό "ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΚ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΑΧΚΕΕΔ)",

— το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση εξόφλησης των απαιτήσεων των τραπεζών που θα περιλαμβάνουν το ανεξόφλητο εγγυημένο ποσό (από κεφάλαιο και τόκους) των ρυθμιζόμενων οφειλών και όσους από τους νέους τόκους, μέχρι κι'ένα τρίμηνο κατ'ανώτατο όριο μετά την κήρυξη του δανείου ως ληξιπρόθεσμου και απαιτητού, αναλογούν πάνω στο εγγυημένο τμήμα των ρυθμιζόμενων οφειλών και τέλος, όσα από τα αναλογούντα συναφή έξοδα, που αφορούν χρονικό διάστημα για το οποίο καλύπτονται από το Δημόσιο ανεξόφλητοι τόκοι, είναι ανεξόφλητα.

11. Η υπουργική απόφαση αριθ. 2045909/7431/0025 της 26ης Αυγούστου 1994:

α) μετά το τρίτο εδάφιο του κεφαλαίου Ι της απόφασης αριθ. 69836/Β.1461 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 2035824/5887 (βλ. σημείο 9) παρεμβάλλει το εξής εδάφιο:

"Εναλλακτικά, σε όσες επιχειρήσεις επιθυμούν, χορηγείται περίοδος χάριτος για ενάμισυ έτος, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1994, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας εξόφλησης των 10 ετών και υπό τον όρο ότι στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη πενταετής επιδότηση του επιτοκίου των ρυθμιζομένων οφειλών θα μειωθεί από 10 εκατοστιαίες μονάδες σε 8,5 εκατοστιαίες μονάδες. Οι τόκοι της περιόδου χάριτος που βαρύνουν τον δανειολήπτη θα κεφαλαιοποιηθούν την 31η Δεκεμβρίου 1994, θα προστεθούν το αρχικό ρυθμιζόμενο κεφάλαιο και θα εξυπηρετηθούν με αυτό ενιαία σε 17 εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ή σε 17 ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις (απλό χρεωλύσιο) και υπολογισμό των τόκων ανά εξάμηνο με το εκάστοτε εφαρμοζόμενο για τη ρύθμιση επιτόκιο. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 1η Ιουλίου 1995."·

β) διατυπώνει τις εξής διευκρινίσεις:

— η διάταξη της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 69836/Β1461 της 30ής Σεπτεμβρίου 1993, σύμφωνα με την οποία, "εναλλακτικώς οι ανωτέρω επιχειρήσεις δύνανται να τύχουν της επιδοτήσεως του επιτοκίου των 10 εκατοστιαίων μονάδων επί πέντε έτη για τις υφιστάμενες οφειλές την 30.6.1993 για πάγιες εγκαταστάσεις και κεφάλαια κίνησης σε δραχμές και σε συνάλλαγμα" (βλ. τελευταία περίπτωση του σημείου 7), εξακολουθεί να έχει ισχύ μόνο για όσες επιχειρήσεις είχαν αποδεδειγμένα ζητήσει από τις τράπεζες την υπαγωγή τους σ' αυτή και μόνο σ' αυτή, μέχρι την ημέρα έκδοσης της αριθ. 035824/5887 της 1ης Ιουνίου 1994 απόφασής μας με την οποία απαλείφθηκε η διάταξη αυτή,

— στη ρύθμιση της δεκαετούς εξόφλησης υπάγεται το σύνολο των υφισταμένων την 30ή Ιουνίου 1993 οφειλών από δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις και για κεφάλαια κίνησης. Για τα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια οι καταβολές που τυχόν έχουν γίνει μετά την ανωτέρω ημερομηνία και μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας ρύθμισης, θα άγονται σε εξόφληση των δόσεων και τόκων του νέου δανείου που προκύπτει από τη ρύθμιση. Για τα κεφάλαια κίνησης τα υφιστάμενα την 30ή Ιουνίου 1993 ποσά που εξοφλήθηκαν μερικά ή ολικά μετά την ημερομηνία αυτή και επαναχορηγήθηκαν ή ανακυκλώθηκαν πριν την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας ρύθμισης, μπορούν να ρυθμιστούν υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος τους δεν θα υπερβαίνει το ποσό της οφειλής που υφίστατο την 30ή Ιουνίου 1993. Τα ποσά που καταβλήθηκαν από 1η Ιουλίου 1993 μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας ρύθμισης και δεν επαναχορηγήθηκαν θα παραμείνουν σε έντοκο λογαριασμό στην τράπεζα προς εξόφληση δανείων και τόκων του νέου δανείου που προκύπτει από τη ρύθμιση.

12. Η υπουργική απόφαση αριθ. 2071670/11297 της 9ης Νοεμβρίου 1994 προβλέπει την παροχή της εγγυήσεως του Δημοσίου για τη ρύθμιση των προαναφερομένων οφειλών. Η εγγύηση αυτή ισχύει με τον όρο της διατήρησης των ασφαλειών που έχουν συσταθεί στις Τράπεζες.

13. Τέλος, η απόφαση αριθ. 72742/Β1723 επιφέρει ορισμένες τελευταίες τροποποιήσεις στην απόφαση αριθ. 69836/Β1461 της 30ής Σεπτεμβρίου 1993, όπως επίσης και σε μια άλλη απόφαση υπ' αριθ. 66336/Β1398, με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 1993, ορίζοντας τα ακόλουθα:

"Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της εναλλακτικής δυνατότητας ρύθμισης οφειλών που προβλέπεται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις αριθ. 30755/Β1199 της 21.7.94 και 2045909/7431/0025 της 26ης Αυγούστου 1994, έχουν την ευχέρεια να εξοφλήσουν τους τόκους της περιόδου χάριτος, που τις βαρύνουν αντί να τους κεφαλαιοποιήσουν.

Στην περίπτωση αυτή, η πενταετής επιδότηση του επιτοκίου ορίζεται σε δέκα εκατοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι η συνολική δαπάνη από την επιδότηση του επιτοκίου, που βαρύνει το λογαριασμό του Ν 128/75, δεν θα είναι μεγαλύτερη της δαπάνης που αναλογεί σε κάθε μία επιχείρηση όταν κάνει χρήση των διατάξεων των κοινών υπουργικών αποφάσεων αριθ. 30755/Β1199 της 21ης Ιουλίου 1994 και 2045909/7431/0025 της 26ης Αυγούστου 1994."

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

14. Δυνάμει του άρθρου 87, παράγραφος 1 της Συνθήκης, ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές. Στο παρόν στάδιο, το εξεταζόμενο μέτρο φαίνεται να αντιστοιχεί με τον ορισμό αυτό, κατά την έννοια ότι ευνοεί ορισμένες επιχειρήσεις των οποίων ελαφρύνει το βάρος ορισμένων τρεχουσών δαπανών (των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον τίτλο της απόφασης αριθ. 69836/Β1461 της 30ής Σεπτεμβρίου 1993, αλλά επίσης, λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που περιήλθαν στην Επιτροπή, των επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων του τομέα των λιπαρών ουσιών), και ότι δύναται να επηρεάσει τις συναλλαγές λόγω της θέσης που κατέχει η Ελλάδα στις αντίστοιχες παραγωγές (για παράδειγμα, στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα στις λιπαρές ουσίες, η Ελλάδα είχε το 2000 ποσοστό 21,6 % της κοινοτικής παραγωγής ελιών, και 17,6 % το 2001).

15. Εντούτοις, στις προβλεπόμενες από το άρθρο 87 παράγραφοι 2 και 3 της Συνθήκης περιπτώσεις, ορισμένα μέτρα δύνανται, κατά παρέκκλιση, να θεωρηθούν ως συμβιβάσιμα με την κοινή αγορά.

16. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα μπορούσε να προταθεί μόνον η παρέκκλιση που προβλέπεται από το άρθρο 87 παράγραφος 3, στοιχείο γ) της Συνθήκης, που αναφέρει ότι δύνανται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά οι ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον.

17. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των οποίων έλαβε γνώση η Επιτροπή, όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα μέτρα ενδεχομένως περιέχουν ορισμένες μορφές κρατικών ενισχύσεων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι έχουν οριστεί και χρηματοδοτηθεί από τις δημόσιες αρχές (βλ. σημείο 8 δεύτερη περίπτωση και υποσημείωση αριθ. 1):

α) η ομαδοποίηση, στα πλαίσια νέων δανείων δεκαετούς διάρκειας, υφισταμένων μέχρι 30 Ιουνίου 1993 ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών, προερχόμενων από τραπεζικά δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις και για κεφάλαια κίνησης·

β) ο υπολογισμός των τόκων ανά εξάμηνο αντί του τρίμηνου που κανονικά ισχύει για κάθε επιχείρηση που συνάπτει δάνεια·

γ) η παροχή της εγγυήσεως του Δημόσιου μέχρι ποσού 150 εκατομμυρίων δραχμών (440 205 €)·στο πλαίσιο της εγγύησης αυτής, το ελληνικό Δημόσιο εξοφλεί τις απαιτήσεις των Τραπεζών και αναλαμβάνει εξίσου την υποχρέωση να καταβάλει τους αναλογούντες νέους τόκους, μέχρι και ένα τρίμηνο μετά τη κήρυξη του δανείου ως ληξιπροθέσμου, καθώς και τα αναλογούντα συναφή έξοδα (βεβαίως, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις οφείλουν να προβούν στη σύσταση ασφαλειών για να συμμετάσχουν στο σύστημα ενισχύσεων, αλλά στο παρόν στάδιο, δεν διαθέτουμε καμιά πληροφορία όσον αφορά τη σχέση μεταξύ του ποσού των ασφαλειών και αυτού της εγγύησης)·

δ) η εφαρμογή, στο τμήμα εκείνο των δανείων που καλύπτει η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, επιτοκίου ισοδύναμου προς αυτό των εντόκων γραμματίων Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας, προσαυξημένο κατά δύο μονάδες (η προσαύξηση ανήλθε σε 5 μονάδες βάσει της αποφάσεως αριθ. 2035824/5887 της 1ης Ιουνίου 1994)· η υφιστάμενη πριν από οποιαδήποτε επιδότηση διαφορά μεταξύ των επιτοκίων που εφαρμόζονται στις υπαγόμενες στη ρύθμιση των οφειλών τους επιχειρήσεις και των επιτοκίων που επιβάλλονται στις άλλες επιχειρήσεις, εμφαίνεται στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα (με την προβλεπόμενη από τις αποφάσεις αριθ. 69836/Β1461 και 2035824/5887 προσαύξηση) ([2]):

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ % (+ προσαύξηση)	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ (%)
30.6.1993	21,25 + 2 = 23,25	28,60
31.12.1993	20,25 + 2 = 22,25	
15.7.1994	20,25 + 5 = 25,25	27,40
16.12.1994	17,75 + 5 = 22,75	
17.7.1995	15,50 + 5 = 20,50	23,10
18.12.1995	13,90 + 5 = 18,90	
1.7.1996	13,30 + 5 = 18,90	21
2.12.1996	11,50 + 5 = 16,50	
1.7.1997	9,60 + 5 = 14,60	18,20
10.12.1997	11,30 + 5 = 16,30	
1.7.1998	11,70 + 5 = 16,70	18,60
2.12.1998	10,50 + 5 = 15,50	
2.7.1999	8,69 + 5 = 13,69	15,00
17.12.1999	8,26 + 5 = 13,26	
28.7.2000	6,22 + 5 = 11,22	12,33
22.12.2000	4,59 + 5 = 9,59	
30.8.2001	3,74 + 5 = 8,74	8,58
13.12.2001	3,02 + 5 = 8,02	
6.6.2002	3,72 + 5 = 8,72	7,40
28.11.2002	2,69 + 5 = 7,69	7,24

ε) η χορήγηση επιδότησης επιτοκίων κατά δέκα μονάδες επί του συνόλου του ποσού των δανείων, στη διάρκεια των πέντε πρώτων ετών (η επιδότηση υπολογίζεται στα προσαυξημένα επιτόκια που αναφέρονται στη δεύτερη στήλη του ανωτέρω πίνακα)·

([2]) Δεδομένου ότι, στο παρόν στάδιο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν γνωρίζουν τον χρόνο κατά τον οποίο έπαυσαν να ισχύουν οι αποφάσεις (στην επιστολή τους της 4ης Αυγούστου 2003, οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι αυτές δεν εφαρμόζονται πλέον, χωρίς να διευκρινίσουν από πότε), η προσαύξηση του 5 % λογικά εφαρμόστηκε για όλες τις μεταγενέστερες της 1ης Ιουνίου 1994 περιόδους που αναφέρονται στον πίνακα· συνεπώς, ο πίνακας αυτός είναι δυνατό να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ημερομηνίες παύσης ισχύος των αποφάσεων, τις οποίες οι ελληνικές αρχές θα οφείλουν να κοινοποιήσουν.

στ) η δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος για ενάμισυ έτος (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1994), υπό τον όρο μείωσης επιδότησης επιτοκίου από 10 μονάδες σε 8,5 μονάδες· στο μέτρο όμως που η πρώτη δόση θα έπρεπε να καταβληθεί την 1η Ιουλίου 1995, η περίοδος χάριτος στην αποπληρωμή διαρκεί στην πραγματικότητα δύο έτη·

ζ) η δυνατότητα για τους δικαιούχους, που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 72742/B1723, να εξοφλήσουν τους τόκους της περιόδου χάριτος που τους βαρύνουν, αντί να τους κεφαλαιοποιήσουν· στην περίπτωση αυτή, η επιδότηση επιτοκίου ορίζεται εκ νέου σε 10 μονάδες·

η) η αποδέσμευση των ασφαλειών που έχουν δοθεί στις επιχειρήσεις από τις υποβοηθούμενες επιχειρήσεις, η οποία προβλέπεται από την απόφαση αριθ. 2071670/11297· όσον αφορά τις οφειλές που καλύπτονται από την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, διατηρούνται οι εμπράγματες επί των παγίων στοιχείων ασφάλειες, οι λοιπές εμπράγματες επί των εξωεπιχειρηματικών ακινήτων, οι ενοχικές και αυτές επί των χρεογράφων και αξιογράφων που καλύπτουν μέχρι και το 100 % της οφειλής·οι ασφάλειες οι σχετικές με ποσά που υπερβαίνουν το ποσό της οφειλής αποδεσμεύονται· όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν στην Επιτροπή, οι τράπεζες συχνά χρεώνουν έξοδα με τα οποία οι απαιτήσεις αυτές υπερβαίνουν κατά πολύ το ποσό του δανείου.

18. Όλα αυτά τα στοιχεία πιθανών ενισχύσεων πρέπει να τύχουν ανάλυσης από δύο απόψεις: αυτή της εφαρμογής τους στον γεωργικό τομέα και αυτήν της εφαρμογής τους στο βιομηχανικό και βιοτεχνικό τομέα, λαμβανομένων γενικότερα υπόψη των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν από τις ελληνικές αρχές στις 4 Αυγούστου 2003, σε απάντησή τους στις ερωτήσεις των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2003.

'Οσον αφορά τον γεωργικό τομέα

19. Η Επιτροπή σημειώνει καταρχάς ότι, στην επιστολή τους της 4ης Αυγούστου 2003, οι ελληνικές αρχές διευκρινίζουν ότι δεν είχαν κοινοποιήσει τις εν λόγω ενισχύσεις επειδή θεωρούσαν ότι δεν συνιστούσαν κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87, παράγραφος 1 της συνθήκης. Ανέφεραν επίσης ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συνολικό ύψος της επιδότησης επιτοκίου ανήλθε κατά την περίοδο της εφαρμογής των αποφάσεων στα 47 εκατομμύρια ευρώ· όσον αφορά τις καταβληθείσες εγγυήσεις του Δημοσίου, ανήλθαν σε 7 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος έχει ήδη επιστραφεί από τους δικαιούχους στο Δημόσιο. Τέλος, προσέθεσαν ότι δεν διέθεταν αναλυτικά στοιχεία ανά επιχείρηση και νομό, μπορούσαν ωστόσο να εκτιμήσουν ότι ο κύριος όγκος των κατ' αυτόν τον τρόπο χορηγηθεισών ενισχύσεων αφορούσε ποσά τα οποία εμπίπτουν στον κανόνα *de minimis*.

20. Καθώς πρόκειται για μη κοινοποιηθείσες ενισχύσεις, αυτές θα πρέπει να εξεταστούν με βάση τους ισχύοντες κατά τον χρόνο της χορήγησής τους κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 23.3 δεύτερο εδάφιο των κατευθυντηρίων γραμμών της Κοινότητας όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα ([3]).

21. Αλλά, κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 69836/B1461 και των τροποποιήσεών της, ο κανόνας *de minimis*, ο οποίος είχε προσδιοριστεί στο κοινοτικό πλαίσιο των ενισχύσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του 1992 ([4]), δεν είχε εφαρμογή στον γεωργικό τομέα ([5]).

22. Στο πλαίσιο αυτό, και καθώς ο εν λόγω κανόνας προβάλλεται ρητά από τις ελληνικές αρχές για δικαιολόγηση των ενισχύσεων, η Επιτροπή δεν μπορεί παρά να αμφιβάλλει για το συμβιβάσιμο των ενισχύσεων αυτών με την κοινή αγορά.

23. Πράγματι, δυνάμει της απόφασης αριθ. 69836/B1461, οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να είναι βιώσιμες μετά τη ρύθμιση των οφειλών τους (βλ. ανωτέρω σημείο 9), πράγμα που σημαίνει ότι κατά τον χρόνο της ρύθμισης θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν προβλήματα (το στοιχείο αυτό αποτυπώνεται στο προοίμιο της απόφασης αριθ. 2045909/7431/0025, η οποία αναφέρει την ανάγκη υποβοήθησης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων των νομών Καστοριάς και Εύβοιας που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας).

24. Κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 69836/B1461, η Επιτροπή ακολουθούσε την πολιτική να θεωρεί ότι οι ενισχύσεις στις προβληματικές επιχειρήσεις, όπως είναι οι ανωτέρω περιγραφόμενες, συνιστούσαν ενισχύσεις στη λειτουργία, οι οποίες δεν μπορούσαν, καταρχήν, να θεωρηθούν ως συμβιβάσιμες με την κοινή αγορά παρά μόνον εάν πληρούσαν τις κατωτέρω τρεις προϋποθέσεις:

α) οι εν λόγω ενισχύσεις θα έπρεπε να αφορούν χρηματοοικονομικά βάρη δανείων συναφθέντων για τη χρηματοδότηση ήδη πραγματοποιηθεισών επενδύσεων,

β) το σωρευτικό ισοδύναμο επιδότησης των ενισχύσεων που ενδεχομένως είχαν χορηγηθεί κατά τη σύναψη των δανείων και των εν λόγω ενισχύσεων δεν θα μπορούσε να υπερβαίνει τους γενικώς παραδεκτούς συντελεστές, ήτοι:

— για τις επενδύσεις στο επίπεδο της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής: 35 % ή 75 % στις μειονεκτικές περιοχές κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ·

— για τις επενδύσεις στο επίπεδο της μεταποίησης ή της εμπορίας γεωργικών προϊόντων: 55 % ή 75 % στις περιοχές στόχου 1, για τα σχέδια που είναι σύμφωνα με τα τομεακά προγράμματα ή με κάποιον από τους στόχους του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 866/90, και 35 % (ή 50 % στις περιοχές στόχου 1) για τα λοιπά σχέδια, στο μέτρο που δεν αποκλείονται βάσει των κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται στο σημείο 2 του παραρτήματος της απόφασης 90/342/ΕΟΚ (ή της απόφασης 94/173/ΕΟΚ)·

([3]) ΕΕ C 232 της 12.8.2000, σ. 17.

([4]) ΕΕ C 213 της 19.8.1992, σ. 2.

([5]) Ο κανόνας αυτός στη συνέχεια επαναπροσδιορίστηκε, στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις ενισχύσεις *de minimis* του 1996 (ΕΕ C 68 της 6.3.1996, σ. 9), και μετά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 30).

γ) οι εν λόγω ενισχύσεις θα έπρεπε να ήταν μεταγενέστερες αναπροσαρμογών των επιτοκίων των νέων δανείων που πραγματοποιούνται ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διακύμανση των επιτοκίων (το δε ποσό των ενισχύσεων θα έπρεπε να είναι κατώτερο από ή ίσο προς τη διαφορά των επιτοκίων των νέων δανείων) ή θα έπρεπε να αφορούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις που να παρέχουν εγγυήσεις βιωσιμότητας, ιδίως στην περίπτωση που τα χρηματοοικονομικά βάρη των υφιστάμενων δανείων είναι τέτοια που να κινδυνεύει η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων ή και να κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν.

25. Το 1997, οι προϋποθέσεις αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων ([6]). Το σημείο 4.4 των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών ορίζει ότι "όσον αφορά τον γεωργικό τομέα, [οι κατευθυντήριες γραμμές] θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 1998 για τις νέες κρατικές ενισχύσεις και για τις υφιστάμενες κρατικές ενισχύσεις ισχύει η ίδια ημερομηνία, σε περίπτωση δε που η Επιτροπή έχει κινήσει στο πλαίσιο αυτό τη διαδικασία του άρθρου 93 (σήμερα άρθρου 88), παράγραφος 2 της Συνθήκης κατά ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, αφότου η Επιτροπή εκδώσει την οριστική απόφαση έναντι του(των) συγκεκριμένου(ων) κράτους(κρατών) μέλους(μελών) βάσει του άρθρου 93 (σήμερα άρθρου 88) παράγραφος 2 της Συνθήκης".

26. Οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων του 1997 αντικαταστάθηκαν από νέες κατευθυντήριες γραμμές, στις 9 Οκτωβρίου 1999 ([7]). Στο σημείο 6.3 των νέων αυτών κατευθυντήριων γραμμών, αναφέρεται ότι "τα κράτη μέλη πρέπει να προσαρμόσουν τα καθεστώτα ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης που εφαρμόζουν και που παραμένουν σε ισχύ μετά τις 30 Ιουνίου 2000 και να τα ευθυγραμμίσουν με τις … κατευθυντήριες γραμμές … μετά την ημερομηνία αυτή ". Επίσης, "για να μπορέσει η Επιτροπή να ελέγξει την προσαρμογή αυτή, τα κράτη μέλη [πρέπει να της διαβιβάσουν] πριν τις 31 Δεκεμβρίου 1999, κατάσταση με όλα αυτά τα καθεστώτα. Εν συνεχεία, και εν πάση περιπτώσει, πριν από τις 30 Ιουνίου 2000, πρέπει να της διαβιβάσουν επαρκή στοιχεία που θα της επιτρέψουν να διαπιστώσει κατά πόσον τα καθεστώτα αυτά τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις … κατευθυντήριες γραμμές".

27. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς οι ελληνικές αρχές ανέφεραν, στην επιστολή τους της 4ης Αυγούστου 2003, ότι η ισχύς των εν λόγω υπουργικών αποφάσεων είχε λήξει, χωρίς να διευκρινίζουν την ημερομηνία που κατέστησαν ανενεργείς ([8]), η Επιτροπή οφείλει να προβεί στην εξέταση των εν λόγω μέτρων λαμβάνοντας υπόψη όλους τους προαναφερόμενους στα σημεία 24 έως 26 κανόνες.

Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 1993 και 31ης Δεκεμβρίου 1997

28. Όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται στις κρατικές ενισχύσεις για προβληματικές επιχειρήσεις μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αποφάσεως αριθ. 69836/B1461 (την 1η Οκτωβρίου 1993) και 31ης Δεκεμβρίου 1997 (για τους παρατιθέμενους στο σημείο 25 λόγους), η Επιτροπή διαπιστώνει τα εξής:

— οι ενισχύσεις θα έπρεπε να αφορούν αποκλειστικώς δάνεια για επενδύσεις· όμως, στην περίπτωση των εν λόγω μέτρων, τα δάνεια που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση φαίνεται ότι είχαν επίσης ως σκοπό τη σύσταση και/ή τροφοδότηση κεφαλαίων κίνησης,

— στο παρόν στάδιο και λόγω ελλείψεως πληροφοριών, η Επιτροπή δεν γνωρίζει κατά πόσον τα επενδυτικά δάνεια (για πάγιες εγκαταστάσεις) που υπήχθησαν στη ρύθμιση είχαν ήδη τύχει κρατικής ενισχύσεως· της είναι συνεπώς αδύνατο να προσδιορίσει κατά πόσον το ισοδύναμο επιδότησης της ενίσχυσης ή των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν για τα δάνεια παραμένει εντός των αποδεκτών ορίων, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση του 75 % των δαπανών, καθώς φαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή έχουν χορηγηθεί ενισχύσεις στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων (λιπαρές ουσίες) και ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στο στόχο 1,

— ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι χρηματοδοτηθείσες από τα δάνεια επενδύσεις που υπήχθησαν στη ρύθμιση ήταν σύμφωνες με τους όρους της αποφάσεως 90/342/ΕΟΚ της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση των κριτηρίων επιλογής που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τις επενδύσεις που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων και προϊόντων δασοκομίας ([9]), όπως επίσης προς τα οριζόμενα από την απόφαση 94/173/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 1994, για την κατάρτιση κριτηρίων επιλογής που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις επενδύσεις όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων δασοκομίας και για την κατάργηση της απόφασης 90/342/ΕΟΚ ([10]).

29. Λαμβανομένων υπόψη των σκέψεων αυτών, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει, στο παρόν στάδιο, σχετικά με την τήρηση των προαναφερομένων στο σημείο 24 προϋποθέσεων, και συνεπώς όσον αφορά το συμβιβάσιμο με την κοινή αγορά των εν λόγω ενισχύσεων που χορηγήθηκαν μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 1993 και 31ης Δεκεμβρίου 1997.

30. Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, κανόνες που εφαρμόζονταν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αποφάσεως αριθ. 69836/B1461 ([11]).

([6]) ΕΕ C 283 της 19.9.1997, σ. 2.
([7]) ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.
([8]) Βλ. υποσημείωση αριθ. 2.

([9]) ΕΕ L 163 της 29.6.1990, σ. 71.
([10]) ΕΕ L 79 της 23.3.1994, σ. 29.
([11]) Πρβλ. επιστολές της Επιτροπής στα κράτη μέλη SG(89) D/4328 της 5ης Απριλίου 1989 και SG(89) D/12772 της 12ης Οκτωβρίου 1989 καθώς και σημείο 38 της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης και του άρθρου 5 της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής στις δημόσιες επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης (ΕΕ C 307 της 13.11.1993, σ. 3).

Πιθανές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1998 και της 30ής Ιουνίου 2000

31. Η Επιτροπή, ελλείψει πληροφοριών, δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι ελληνικές αρχές έχουν προβεί στην προσαρμογή των εν λόγω μέτρων ενίσχυσης στις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, του 1997. Μπορεί ωστόσο να διατυπώσει την ανησυχία ότι δεν έπραξαν κάτι τέτοιο, στο μέτρο που, όπως αναφέρεται στο ανωτέρω σημείο 19, θεωρούσαν ότι τα μέτρα δεν συνιστούσαν κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87, παράγραφος 1 της Συνθήκης.

32. Στο πλαίσιο αυτό και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει για το συμβιβάσιμο των εν λόγω μέτρων ενίσχυσης με την κοινή αγορά στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

33. Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου ([12]).

Πιθανές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από την 1η Ιουλίου 2000

34. Ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι ελληνικές αρχές έχουν προσαρμόσει τα εν λόγω μέτρα ενισχύσεων στις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, του 1999. Μπορεί ωστόσο να διατυπώσει την ανησυχία ότι δεν έπραξαν κάτι τέτοιο, για τους προαναφερόμενους στο σημείο 30 λόγους.

35. Στο πλαίσιο αυτό και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει για το συμβιβάσιμο των εν λόγω μέτρων ενίσχυσης με την κοινή αγορά στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

36. Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου ([13]).

'Οσον αφορά το βιομηχανικό και βιοτεχνικό τομέα

37. Στους δύο αυτούς τομείς, ο κανόνας *de minimis* στον οποίο παραπέμπουν οι αρχές, όντως εφαρμόζεται. Εντούτοις, η Επιτροπή διερωτάται πώς οι ελληνικές αρχές μπορούν να εκτιμήσουν ότι τα ποσά ενισχύσεων τα οποία ανέφεραν (βλ. ανωτέρω σημείο 19) υπάγονται στον κανόνα *de minimis* (ότι δηλαδή χορηγήθηκαν τηρουμένων των όρων που καθορίζονται στα διάφορα προαναφερόμενα στο σημείο 21 κείμενα και στην υποσημείωση της σελίδας 6), στο μέτρο που δεν φαίνεται να γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό των δικαιούχων που υπήχθησαν στο καθεστώς (το τελευταίο αυτό σημείο μας υποχρεώνει επίσης να αναρωτηθούμε με ποιον τρόπο ήταν οι ελληνικές αρχές σε θέση να προσδιορίσουν αυτό καθαυτό το ποσό των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν) και στο μέτρο που τα ανώτατα όρια τα υπαγόμενα στον κανόνα *de minimis* υπολογίζονται βάσει τριετούς περιόδου, και όχι σε σχέση με μια μεμονωμένη πράξη.

38. Σε μια τέτοια κατάσταση όπου, στο παρόν στάδιο, είναι αδύνατο να προσδιοριστεί κατά πόσον οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις των εν λόγω δύο νομών υπάγονται πράγματι στον κανόνα *de minimis*, ότι δηλαδή δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης, η Επιτροπή οφείλει να διατυπώσει την υπόθεση περί υπάρξεως κρατικών ενισχύσεων και, εξαιτίας αυτού, να προβεί στην ανάλυση των εν λόγω μέτρων με βάση τους οικείους κοινοτικούς κανόνες. Λαμβανομένων υπόψη των σκέψεων που αναπτύσσονται στο ανωτέρω σημείο 23, οι εν λόγω κανόνες είναι αυτοί που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων, από την έναρξη ισχύος της αποφάσεως αριθ. 69836/B1461, και συγκεκριμένα, κατά σειρά:

α) οι αρχές που διατυπώθηκαν στην Όγδοη έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού ([14])·

β) οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 1994 ([15]), που επιβεβαιώθηκαν, όσον αφορά τους δύο εξεταζόμενους τομείς, από τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 1997 ([16]), και των οποίων η εφαρμογή παρατάθηκε με την ανακοίνωση της Επιτροπής του 1998 όσον αφορά την παράταση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων ([17])·

γ) τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 1999 ([18]).

39. Στο στάδιο αυτό, και λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον η χορήγηση των ενισχύσεων με βάση τις εν λόγω αποφάσεις έγινε τηρουμένων των προαναφερομένων στο σημείο 35 κανόνων, οι οποίοι προβλέπουν ιδίως την κατάρτιση σχεδίων αναδιάρθρωσης. Δύναται ωστόσο να αμφιβάλλει ότι τηρήθηκαν οι κανόνες αυτοί, στο μέτρο που, όπως αναφέρεται ανωτέρω στο σημείο 19, οι ελληνικές αρχές θεώρησαν, με την επιστολή τους της 4ης Αυγούστου 2003, ότι τα εν λόγω μέτρα δεν συνιστούσαν κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

([12]) Βλ. υποσημειώσεις 9 και 11.
([13]) ΕΕ C 71 της 11.3.2000, σ. 14.
([14]) Ειδικότερα στα σημεία 177, 227 και 228 της εν λόγω Έκθεσης.
([15]) ΕΕ C 368 της 23.12.1994, σ. 12.
([16]) Βλ. υποσημείωση 6.
([17]) ΕΕ C 74 της 10.3.1998, σ. 31.
([18]) ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.

40. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει σχετικά με το συμβιβάσιμο των εν λόγω ενισχύσεων με την κοινή αγορά.

41. Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από το Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου ([19]).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

42. Λαμβανομένων υπόψη όλων των αμφιβολιών που διατυπώθηκαν στην ανωτέρω ανάλυση, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται από το άρθρο 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

43. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να υποβάλει τις παρατηρήσεις της όπως και κάθε άλλη πληροφορία χρήσιμη για την αξιολόγηση των εν λόγω ενισχύσεων, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας. Καλεί επίσης τις αρχές της χώρας σας να διαβιβάσουν αμέσως αντίγραφο της επιστολής αυτής στους πιθανούς δικαιούχους-αποδέκτες ενισχύσεων.

44. Η Επιτροπή υπενθυμίζει στην Ελλάδα το ανασταλτικό αποτέλεσμα της διατάξεως του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ και παραπέμπει στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, το οποίο προβλέπει ότι κάθε παράνομη ενίσχυση δυνατόν να αποτελέσει το αντικείμενο ανάκτησης από τον δικαιούχο της.

45. Με την παρούσα, η Επιτροπή γνωστοποιεί στην Ελλάδα ότι θα ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη με δημοσίευση της παρούσας επιστολής και με περίληψή της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*. Όλοι οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτής.»

([19]) Βλ. υποσημειώσεις 9 και 11.

Procedura d'informazione — Regole tecniche

(2005/C 52/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 20).

Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento (1)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (2)
2005/0033/S	Prescrizioni della Direzione per la navigazione marittima e direttive generali relative alla costruzione degli scafi, alla stabilità ed al bordo libero	3.5.2005
2005/0034/CZ	Il regolamento governativo recante modifiche al regolamento governativo n. 368/2003 (racc.) relativo al registro integrato delle emissioni inquinanti	4.5.2005
2005/0035/SK	La proposta di decreto del ministero degli Interni della Repubblica slovacca sulle concrete caratteristiche dei dispositivi antincendio fissi e dei dispositivi antincendio semifissi e sulle loro condizioni di utilizzo e sull'organizzazione dell'esecuzione del loro controllo periodico	5.5.2005
2005/0036/NL	Decreto di modifica del regolamento sui veicoli in relazione ad alcune modifiche tecniche	6.5.2005
2005/0037/UK	Regolamento 2005 sugli strumenti di misurazione (combustibili liquidi e lubrificanti) (modifica) (Irlanda del Nord)	5.5.2005
2005/0038/D	Regolamento tipo sulla costruzione e l'esercizio di luoghi di riunione (regolamento tipo sui luoghi di riunione - MVStättV), versione 2005	9.5.2005
2005/0039/F	Progetto di decreto che modifica il decreto del 17 maggio 2001, modificato dal decreto del 26 aprile 2002, che stabilisce le condizioni tecniche alle quali devono soddisfare i distributori di energia	9.5.2005
2005/0040/S	Modifica delle prescrizioni dell'Ispettorato nazionale svedese per l'energia nucleare e linee guida generali relative ai dispositivi meccanici, SKIFS 2000:2	10.5.2005

(1) Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.
(2) Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.
(3) Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.
(4) Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.
(5) Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1º ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, che di conseguenza sono inopponibili ai singoli.

Per ulteriori altri informazioni sulla procedura di notifica, rivolgersi a:

Commissione europea
DG Imprese e industria, Unità C3
B–1049 Bruxelles
e-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

oppure visitare il sito internet: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

ELENCO DEI DIPARTIMENTI NAZIONALI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE

BELGIO

BELNotif
Qualité et Sécurité
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
NG III — 4ème étage
Boulevard du Roi Albert II/16
B-1000 Bruxelles

Sig.ra Pascaline Descamps
Tel. (32) 2 20646 89
Fax (32) 2 206 57 46
E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be
paolo.caruso@mineco.fgov.be

E-mail generico: belnotif@mineco.fgov.be

Sito Web: http://www.mineco.fgov.be

REPUBBLICA CECA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing
Gorazdova 24
PO BOX 49
CZ-128 01 Praha 2

Sig.ra Helena Fofonkova
Tel. (420) 224 907 125
Fax (420) 224 907 122
E-mail: fofonkova@unmz.cz

E-mail generico: eu9834@unmz.cz

Sito Web: http://www.unmz.cz

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 Copenhagen Ø (oppure DK-2100 Copenhagen OE)

Tel. (45) 35 46 66 89 (linea diretta)
Fax (45) 35 46 62 03
E-mail: Sig.ra Birgitte Spühler Hansen — bsh@ebst.dk

Cassetta delle lettere per messaggi relativi a notifiche — noti@ebst.dk

Sito Web: http://www.ebst.dk/Notifikationer

GERMANIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat XA2
Scharnhorststr. 34-37
D-10115 Berlin

Sig.ra Christina Jäckel
Tel. (49) 30 2014 6353
Fax. (49) 30 2014 5379
E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Sito Web: http://www.bmwa.bund.de

ESTONIA

Ministry of Economic Affairs and Communications
Harju str. 11
EE-15072 Tallinn

Sig. Margus Alver
Tel. (372) 6 256 405
Fax (372) 6 313 660
E-mail: margus.alver@mkm.ee

E-mail generico: el.teavitamine@mkm.ee

GRECIA

Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Mesogeion 119
GR-101 92 ATHENS
Tel. (30) 210 696 98 63
Fax (30) 210 696 91 06

ELOT
Acharnon 313
GR-111 45 ATHENS
Tel. (30) 210 212 03 01
Fax (30) 210 228 62 19
E-mail: 83189in@elot.gr

Sito Web: http://www.elot.gr

SPAGNA

Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de Asuntos Europeos
Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias
Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente
C/Padilla, 46, Planta 2ª, Despacho: 6218
E-28006 MADRID

Sig. Angel Silván Torregrosa
Tel. (34) 91 379 83 32

Sig.ra Esther Pérez Peláez
Consigliere tecnico
E-mail: esther.perez@ue.mae.es
Tel. (34) 91 379 84 64
Fax (34) 91 379 84 01
E-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANCIA

Délégation interministérielle aux normes
Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)
Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)
Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)
DiGITIP 5
12, rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12

Sig.ra Suzanne Piau
Tel. (33) 1 53 44 97 04
Fax (33) 1 53 44 98 88
E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Sig.ra Françoise Ouvrard
Tel. (33) 1 53 44 97 05
Fax (33) 1 53 44 98 88
E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRLANDA

NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Ireland

Sig. Tony Losty
Tel. (353) 1 807 38 80
Fax (353) 1 807 38 38
E-mail: tony.losty@nsai.ie

Sito Web: http://www.nsai.ie/

ITALIA

Ministero delle attività produttive
Dipartimento per le imprese
Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1
Via Molise 2
I-00187 Roma

Sig. Vincenzo Correggia
Tel. (39) 06 47 05 22 05
Fax (39) 06 47 88 78 05
E-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it

Sig. Enrico Castiglioni
Tel. (39) 06 47 05 26 69
Fax (39) 06 47 88 77 48
E-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it
E-mail: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it

Sito Web: http://www.minindustria.it

CIPRO

Cyprus Organization for the Promotion of Quality
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
13, A. Araouzou street
CY-1421 Nicosia

Tel. (357) 22 409313 oppure (357) 22 375053
Fax (357) 22 754103

Sig. Antonis Ioannou
Tel. (357) 22 409409
Fax (357) 22 754103
E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Sig.ra Thea Andreou
Tel. (357) 22 409 404
Fax (357) 22 754 103
E-mail: tandreou@cys.mcit.gov.cy

E-mail generico: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Sito Web: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETTONIA

Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification
Internal Market Department of the
Ministry of Economics of the Republic of Latvia
55, Brvibas str.
Riga
LV-1519

Sig.ra Agra Ločmele
Senior Officer of the Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification
E-mail: agra.locmele@em.gov.lv
Tel. (371) 7031236
Fax (371) 7280882
E-mail: notification@em.gov.lv

LITUANIA

Lithuanian Standards Board
T. Kosciuskos g. 30
LT-01100 Vilnius

Sig.ra Daiva Lesickiene
Tel. (370) 5 2709347
Fax (370) 5 2709367

E-mail: dir9834@lsd.lt

Sito Web: http://www.lsd.lt

LUSSEMBURGO

SEE — Service de l'Energie de l'Etat
34, avenue de la Porte-Neuve
B.P. 10
L-2010 Luxembourg

Sig. J.P. Hoffmann
Tel. (352) 46 97 46 1
Fax (352) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu
Sito Web: http://www.see.lu

UNGHERIA

Hungarian Notification Centre –
Ministry of Economy and Transport
Budapest
Honvéd u. 13-15.
H-1055

Sig. Zsolt Fazekas
E-mail: fazekaszs@gkm.hu
Tel. (36) 1 374 2873
Fax (36) 1 473 1622

E-mail: notification@gkm.hu

Sito Web: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority
Level 2
Evans Building
Merchants Street
VLT 03
MT-Valletta

Tel. (356) 2124 2420
Fax (356) 2124 2406

Sig.ra Lorna Cachia
E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

E-mail generico: notification@msa.org.mt

Sito Web: http://www.msa.org.mt

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën
Belastingsdienst/Douane Noord
Team bijzondere klantbehandeling
Centrale Dienst voor In-en uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland

Sig. Ebel van der Heide
Tel. (31) 50 5 23 21 34

Sig.ra Hennie Boekema
Tel. (31) 50 5 23 21 35

Sig.ra Tineke Elzer
Tel. (31) 50 5 23 21 33
Fax: (31) 50 5 23 21 59

E-mail generico:
Enquiry.Point@tiscali-business.nl
Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C2/1
Stubenring 1
A-1010 Wien

Sig.ra Brigitte Wikgolm
Tel. (43) 1 711 00 58 96
Fax (43) 1 715 96 51 oppure (43) 1 712 06 80
E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Sito Web: http://www.bmwa.gv.at

POLONIA

Ministry of Economy and Labour
Department for European and Multilateral Relations
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa

Sig.ra Barbara Nieciak
Tel. (48) 22 693 54 07
Fax (48) 22 693 40 28
E-mail: barnie@mg.gov.pl

Sig.ra Agata Gągor
Tel. (48) 22 693 56 90

E-mail generico: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTOGALLO

Instituto Portugês da Qualidade
Rua Antonio Gião, 2
P-2829-513 Caparica

Sig.ra Cândida Pires
Tel. (351) 21 294 82 36 oppure 81 00
Fax (351) 21 294 82 23
E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

E-mail generico: not9834@mail.ipq.pt

Sito Web: http://www.ipq.pt

SLOVENIA

SIST — Slovenian Institute for Standardization
Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point
Šmartinska 140
SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 4 78 3041
Fax (386) 1 4 78 3098
E-mail: contact@sist.si

Sig.ra Vesna Stražišar

SLOVACCHIA

Sig.ra Kvetoslava Steinlova
Director of the Department of European Integration,
Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic
Stefanovicova 3
SK-814 39 Bratislava

Tel. (421) 2 5249 3521
Fax (421) 2 5249 1050
E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINLANDIA

Kauppa-ja teollisuusministeriö
(Ministry of Trade and Industry)

Visitor address:
Aleksanterinkatu 4
FIN-00171 Helsinki
e
Katakatu 3
FIN-00120 Helsinki

Indirizzo postale:
PO Box 32
FIN-00023 Government

Sig. Henri Backman
Tel. (358) 9 1606 36 27
Fax (358) 9 1606 46 22
E-mail: henri.backman@ktm.fi

Sig.ra Katri Amper

E-mail generico: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Sito Web: http://www.ktm.fi

SVEZIA

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
Drottninggatan 89
S–113 86 Stockholm

Sig.ra Kerstin Carlsson
Tel. (46) 86 90 48 82 oppure (46) 86 90 48 00
Fax (46) 8 6 90 48 40 oppure (46) 83 06 75 9
E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

E-mail generico: 9834@kommers.se

Sito Web: http://www.kommers.se

REGNO UNITO

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
151 Buckingham Palace Road
London SW1 W 9SS
United Kingdom

Sig. Philip Plumb
Tel. (44) 2072151488
Fax (44) 2072151529
E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

E-mail generico: 9834@dti.gsi.gov.uk

Sito Web: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority
Rue Belliard 35
B-1040 Bruxelles

Sig.ra Adinda Batsleer
Tel. (32) 2 28 6 18 61
Fax (32) 2 28 6 18 00
E-mail: aba@eftasurv.int

Sig.ra Tuija Ristiluoma
Tel. (32) 2 28 6 18 71
Fax (32) 2 28 6 18 00
E-mail: tri@eftasurv.int

E-mail generico: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Sito Web: http://www.eftasurv.int

EFTA
Goods Unit
EFTA Secretariat
Rue de Trêves 74
B-1040 Bruxelles

Sig.ra. Kathleen Byrne
Tel. (32) 2 28 6 17 34
Fax (32) 2 28 6 17 42
E-mail: kathleen.byrne@efta.int

E-mail generico: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Sito Web: http://www.efta.int

TURCHIA

Undersecretariat of Foreign Trade
General Directorate of Standardisation for Foreign Trade
Inönü Bulvari n. 36
06510
Emek - Ankara

Sig. Saadettin Doğan
Tel. (90) 31 2 21 2 5 8 99
(90) 3 12 20 4 81 02
Fax (90) 312 2 12 87 68
E-mail: dtsabbil@dtm.gov.tr

Sito Web: http://www.dtm.gov.tr

AIUTO DI STATO — ITALIA

Aiuto di Stato n. C 21/2004 (ex N 590/B/2001) — articolo 99, paragrafo 2, lettera a) (per quanto riguarda il settore agricolo) e articolo 124, paragrafi 1 e 2, della legge regionale n. 32/2000: «Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese» (Sicilia)

Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2005/C 52/09)

Con lettera dell'8 settembre 2004, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE in relazione alle misure in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure riguardo alle quali viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'agricoltura
Direzione H2
Ufficio: Loi 130 5/120
B-1049 Bruxelles
Fax: 00 32 2 2967672

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

L'articolo 99, paragrafo 2, lettera a), della legge regionale siciliana n. 32/2000 prevede l'erogazione di aiuti per costituire ovvero alimentare i fondi destinati alla prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari, alle imprese associate.

In questa fase, la Commissione dubita della compatibilità della misura in parola con il mercato comune in quanto:

— il principio stesso della possibile concessione di una garanzia implica l'esistenza di un prestito; ora, dall'elenco dei regimi che possono comportare garanzie, trasmesso dalle autorità italiane, si evince che alcuni dei suddetti regimi potrebbero difficilmente essere finanziati tramite prestiti se si tiene presente la natura delle misure previste nel loro ambito (a titolo di esempio, è poco plausibile che assumano la forma di prestito gli aiuti destinati alla copertura di premi assicurativi nel settore agricolo),

— la possibilità di fornire garanzie vincolate a talune misure previste dall'articolo 124 della legge di cui trattasi suscita delle perplessità poiché, per le ragioni elencate in appresso, la Commissione dubita, in questa fase, della compatibilità con il mercato comune delle misure in questione; il fatto poi di concedere una garanzia a favore di una misura la cui ammissibilità è dubbia mette a sua volta in discussione l'ammissibilità della garanzia stessa,

— la Commissione non dispone di indicazioni circa il modo in cui le autorità italiane intendono verificare che il cumulo dell'elemento di aiuto potenziale delle garanzie e dell'aiuto previsto per i regimi ai quali esse sono applicabili non rischi di tradursi in un superamento dei tassi di aiuto ammissibili nell'ambito dei suddetti regimi.

L'articolo 124 della legge regionale n. 32/2000 della Regione Sicilia prevede, ai paragrafi 1 e 2, la concessione di contributi in favore delle associazioni di produttori riconosciute dal regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], che non hanno potuto ottenere l'integralità dell'aiuto al quale potevano avere diritto in passato, per mancanza di risorse finanziarie a livello regionale. Questa misura deve essere finanziata mediante una parte di uno stanziamento di 3 615 198 euro.

In questa fase, la Commissione esprime i propri dubbi circa la compatibilità di questa misura con il mercato comune per i seguenti motivi:

— è evidente che, per tre delle quattro associazioni di produttori beneficiarie della misura, l'aiuto previsto interverrebbe ben oltre il periodo di sette anni successivo al riconoscimento dell'associazione, quando cioè i diritti all'aiuto di queste associazioni sono decaduti (in virtù dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio modificato, gli aiuti devono essere versati in cinque annualità nei sette anni successivi al riconoscimento dell'associazione),

[1] GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1.

— il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio è stato abrogato dal regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ([2]); quindi, l'assegnazione di un aiuto in base a un regolamento che non è più in vigore ad associazioni i cui diritti sono decaduti interferirebbe con il funzionamento dei meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli introdotti dal regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio; il punto 3.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ([3]) indica chiaramente che la Commissione non può in alcun caso approvare un aiuto che sarebbe incompatibile con le disposizioni che disciplinano un'organizzazione comune dei mercati o che interferirebbe con il corretto funzionamento dei mercati in questione,

— un aiuto concesso nelle circostanze sopra descritte sarebbe un aiuto retroattivo, espressamente vietato dal punto 3.6 degli orientamenti in quanto privo della componente di incentivo che deve essere insita in tutti gli aiuti nel settore agricolo (eccetto quelli di natura compensativa),

— la Commissione esprime i propri dubbi circa uno degli argomenti avanzati dalle autorità italiane, ossia il fatto che il FEOGA non avrebbe garantito la copertura finanziaria degli impegni assunti a livello italiano, in quanto il cofinanziamento della costituzione di associazioni di produttori implica un rimborso automatico, da parte del FEOGA, di una parte dell'importo dell'aiuto approvato nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati.

TESTO DELLA LETTERA

«1. Con la presente, ho l'onore di informarLa che la Commissione, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane, ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE con riguardo agli aiuti previsti dall'articolo 99, paragrafo 2, lettera a) della legge regionale in oggetto, per quanto riguarda il settore agricolo, nonché in merito agli aiuti previsti dall'articolo 124, paragrafi 1 e 2 della stessa legge, a favore di talune associazioni di produttori e di non sollevare obiezioni in merito agli aiuti previsti dagli altri articoli della stessa legge citati in oggetto, eccetto l'articolo 111 (ritirato – cfr. punto 9 in appresso) e l'articolo 123 (già esaminato nell'ambito di un altro fascicolo di aiuto – cfr. punto 5 in appresso).

Procedimento

2. Con lettera del 28 agosto 2001, protocollata il 29 agosto 2001, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione le misure di cui all'oggetto, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3. Con lettere del 17 maggio 2002 e del 10 ottobre 2002, protocollate rispettivamente il 21 maggio 2002 e l'11 ottobre 2002, detta Rappresentanza ha trasmesso alla Commissione i complementi d'informazione chiesti alle autorità italiane con lettere in data 24 ottobre 2001 e 18 luglio 2002.

4. Nella lettera del 10 ottobre 2002, le autorità italiane hanno comunicato ulteriori informazioni concernenti unicamente l'aiuto di cui all'articolo 123 della legge regionale in oggetto, dato il carattere d'urgenza da questo presentato.

5. L'aiuto previsto dall'articolo 123 della legge regionale in questione è stato scorporato dagli altri aiuti di cui agli articoli suindicati ed è stato dichiarato compatibile con il mercato comune nel quadro del fascicolo relativo all'aiuto N 590/A/2001 ([4]).

6. Siccome la lettera delle autorità italiane in data 10 ottobre verteva unicamente sull'articolo 123 della legge regionale in oggetto, i servizi della Commissione hanno inviato, con lettera datata 11 febbraio 2003, un sollecito alle autorità in questione, pregandole di rispondere anche alle altre domande formulate nella lettera del 18 luglio 2002.

7. Con lettera del 5 marzo 2003, protocollata il 6 marzo 2003, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità italiane alle domande contenute nella lettera del 18 luglio 2002.

8. I servizi della Commissione, dopo aver esaminato questa risposta, hanno chiesto ulteriori informazioni alle autorità italiane con lettera in data 2 maggio 2003.

9. Con lettera del 13 agosto 2003, protocollata il 18 agosto 2003, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità italiane alla lettera del 2 maggio 2003. In questa risposta, le autorità italiane annunciavano il ritiro dell'articolo 111 dalla legge regionale in oggetto e chiedevano alla Commissione di adottare una decisione distinta per alcuni articoli della stessa.

10. Con lettera del 1º ottobre 2003, i servizi della Commissione hanno spiegato alle autorità italiane che avrebbero preso una decisione sull'insieme del fascicolo N 590/B/2001 e hanno chiesto ancora qualche precisazione su uno degli articoli della legge regionale.

11. Con lettera del 7 gennaio 2004, protocollata il 14 gennaio 2004, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità italiane alla lettera del 1º ottobre 2003.

12. Con lettera del 10 marzo 2004, i servizi della Commissione hanno ufficialmente chiesto alle autorità italiane talune precisazioni già richieste nel corso di contatti informali.

([2]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
([3]) GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.
([4]) Lettera SG (2002) D/233133 del 18.12.2002.

13. Con le lettere del 20 aprile 2004, protocollata il 21 aprile 2004, e del 24 maggio, protocollata il 25 maggio 2004, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le precisazioni di cui al punto 12.

14. La presente decisione verte su tutto l'articolato della legge regionale in oggetto, ad eccezione:

— dell'articolo 99, per quanto riguarda il settore della pesca, dato che la notifica iniziale è stata effettuata dall'Assessorato all'agricoltura della Regione siciliana e che, nella lettera trasmessa dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea il 24 maggio 2004, l'Assessorato alla pesca della Regione siciliana ha comunicato che sarebbe stata effettuata una notifica separata ulteriore per il settore della pesca,

— degli articoli 111 (ritirato) e 123 (trattato nell'ambito del fascicolo N 590/A/2001).

15. Inoltre, per i motivi esposti ai paragrafi da 95 a 100, gli aiuti di cui all'articolo 124, paragrafi 1 e 2, a favore di un'associazione di produttori, nonché gli aiuti di cui all'articolo 124, paragrafo 3 non formano oggetto della presente decisione.

Descrizione

16. Gli articoli citati in oggetto istituiscono le seguenti misure di aiuto (tutte relative al periodo 2000-2006):

Articolo 99

17. Questo articolo prevede, a favore dei consorzi fidi di primo e secondo grado (in altri termini, i consorzi fidi e le loro associazioni) del settore agricolo:

Paragrafo 2, lettera a)

contributi per costituire o integrare i fondi rischi destinati all'attività di prestazione di garanzie ai fini della concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari, alle imprese associate;

Paragrafo 2, lettera b)

contributi per l'attività d'informazione, consulenza, assistenza alle imprese consorziate (reperimento e migliore utilizzo delle fonti finanziarie, prestazione di servizi volti al miglioramento della gestione delle imprese).

18. I contributi di cui al paragrafo 2, lettera a) sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta e non sono cumulabili con altre provvidenze aventi finalità analoghe. Detti contributi non possono essere di importo superiore all'ammontare complessivamente sottoscritto dai soci e da enti sostenitori dei consorzi medesimi.

19. I contributi di cui al paragrafo 2, lettera b) sono parimenti concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta; sono cumulabili con gli altri aiuti di cui al punto 14 degli *Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo* ([5]) e con altre agevolazioni per la prestazione di assistenza tecnica, nei limiti del 90 % delle spese ammissibili e per un importo non superiore a 100 000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni, ovvero, per aziende assimilabili a piccole e medie imprese, nella misura del 50 % delle spese ammissibili, nel qual caso si applica l'importo massimo.

20. Entrambe le categorie di aiuti saranno finanziate mediante stanziamenti annuali di bilancio. Per l'insieme degli aiuti di cui all'articolo 99 è prevista una dotazione globale di 20 000 000 EUR per tutto il periodo considerato.

Articolo 107

21. Questo articolo prevede l'erogazione dei seguenti contributi alle imprese di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:

Paragrafi 1 e 2

22. Un contributo per:

a) la certificazione di sistemi di qualità dei prodotti e di gestione ambientale, compresi i sistemi obbligatori di igiene e sicurezza dei processi e dei prodotti, incluse le spese per la formazione e riqualificazione del personale e per gli studi preliminari, la consulenza e l'assistenza tecnica necessarie per la certificazione dei prodotti;

b) l'utilizzazione di software, servizi e consulenze, legati ai processi di informatizzazione dell'azienda e all'uso di sistemi avanzati di comunicazione anche per la vendita dei prodotti, all'introduzione di tecnologie pulite;

c) l'utilizzazione di ausiliari biologici e relativi servizi di assistenza per migliorare le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti agroalimentari.

23. Il contributo è erogato fino al 75 % delle spese ammissibili a finanziamento e per un importo non superiore a 200 milioni di lire (103 291 EUR). Nel caso in cui le norme sui controlli di qualità siano obbligatorie, il contributo è concesso a totale copertura della spesa. Sono escluse le spese per impianti ed attrezzature. I beneficiari sono le aziende agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Paragrafo 3

24. Un contributo per la costituzione di organismi di controllo delle denominazioni di origine protette.

25. Il contributo, non cumulabile, di durata quinquennale, è concesso a totale copertura delle spese sostenute per la costituzione del consorzio nel primo anno e in misura decrescente del 20 % annuo per gli anni successivi. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno d'intervento, né dopo sette anni dalla costituzione dell'organismo. Le spese ammissibili comprendono l'affitto dei locali o, in caso di acquisto, l'equivalente del valore locativo a prezzi di mercato, l'acquisto di materiale per ufficio e di attrezzatura informatica, le spese di personale, i costi di esercizio e altri oneri amministrativi.

([5]) GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

26. La dotazione globale destinata a queste due misure durante il periodo considerato ammonta ad un massimo di 70 miliardi di lire (36 151 983 EUR).

Articolo 110

27. Questo articolo prevede aiuti per i seguenti investimenti nel settore dell'elicicoltura:

a) acquisto, costruzione o ristrutturazione di locali adibiti all'allevamento delle chiocciole nonché alla loro trasformazione e commercializzazione;

b) ricerca idrica e realizzazione di impianti di irrigazione.

28. L'aiuto è concesso alle piccole e medie imprese nella misura del 50 % delle spese ammissibili e per investimenti fino a 500 000 euro per azienda singola e a 1 500 000 euro per azienda associata. L'aiuto non è cumulabile. Il bilancio previsto ammonta a 3 000 000 EUR.

Articolo 112

29. Questo articolo prevede la concessione di un aiuto per la costituzione o per l'ampliamento delle attività delle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria che non abbiano beneficiato di analoghi finanziamenti nell'ambito di specifiche organizzazioni comuni di mercato.

30. L'importo dei contributi può raggiungere il 100 % dei costi sostenuti nel primo anno ed è ridotto del 20 % per ciascun anno di esercizio, in modo che sia limitato al 20 % nel quinto e ultimo anno.

31. Sono ammissibili le spese sostenute per ottenere la disponibilità della sede dell'organizzazione (affitto o acquisto, in quest'ultimo caso l'aiuto è limitato al valore locativo a prezzi di mercato), l'acquisto di attrezzature di ufficio, compresi i materiali e le attrezzature informatiche, i costi del personale, le spese necessarie per il funzionamento ordinario, nonché l'assistenza tecnica, economica, giuridica e commerciale.

32. In caso di estensione significativa delle attività (a nuovi prodotti o a nuovi settori di intervento), sono ammissibili ai contributi unicamente le spese di funzionamento amministrativo derivanti dai compiti aggiuntivi.

33. Il bilancio assegnato a questa misura durante il periodo considerato ammonta ad un massimo di 30 miliardi di lire (15 493 707 EUR).

Articolo 120

34. Questo articolo istituisce un incentivo finanziario per incoraggiare gli imprenditori agricoli a tenere la contabilità aziendale. Il contributo, per un importo complessivo di lire 5 000 000 (2 582 EUR) per azienda, sarà ripartito in cinque quote annuali di lire 1 000 000 (circa 516 EUR). Ogni quota sarà versata nell'anno successivo a quello della chiusura di ciascun esercizio contabile, previa verifica della corretta tenuta della contabilità.

35. Il contributo è cumulabile con gli altri aiuti di cui al punto 14 degli *Orientamenti*.

36. Il bilancio assegnato a questa misura durante il periodo considerato ammonta a 14 miliardi di lire (7 230 397 EUR).

Articolo 122

37. Quest'articolo prevede una dotazione massima di 30 miliardi di lire (15 493 707 EUR) per la concessione di aiuti finalizzati ad interventi di ricomposizione fondiaria. Possono beneficiare della misura gli imprenditori agricoli (in particolare i giovani agricoltori), i coltivatori diretti, gli affittuari e i salariati agricoli singoli o associati, dotati di adeguate competenze professionali e che si impegnino a tenere una contabilità semplificata almeno durante i dieci anni successivi al loro insediamento.

38. L'aiuto, non cumulabile, è pari al 30 % delle spese sostenute (40 % nelle zone svantaggiate) per l'acquisto di terreni destinati ad operazioni di ricomposizione fondiaria e copre interamente le spese legali, amministrative e tecniche connesse alle transazioni effettuate in relazione alla ricomposizione.

Articolo 124

39. Questo articolo prevede due tipi di aiuti:

Paragrafi 1 e 2

40. Contributi di avviamento in favore delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ([6]).

41. L'aiuto è concesso per una durata di cinque anni, a totale copertura delle spese sostenute per l'avviamento durante il primo anno, e in misura decrescente del 20 % annuo negli anni successivi, fino all'azzeramento al termine del quinto anno. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno, né dopo sette anni dal riconoscimento.

Paragrafo 3

42. Aiuti per la costituzione e l'avviamento dei gruppi di produttori che hanno presentato un piano di riconoscimento ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ([7]). L'aiuto è concesso a copertura delle spese di costituzione e avviamento in conformità al disposto del regolamento (CE) n. 20/98 della Commissione, del 7 gennaio 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti ([8]), ed è erogato entro i seguenti massimali:

— fino a 100 000 euro per anno, per il primo e secondo anno;

— fino a 80 000 euro, per il terzo anno;

— fino a 60 000 euro, per il quarto anno;

— fino a 50 000 euro, per il quinto anno.

([6]) GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1.
([7]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1
([8]) GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 40.

43. Si considerano come spese di avviamento l'affitto dei locali (o, in caso di acquisto, l'equivalente del valore locativo a prezzi di mercato), l'acquisto di materiale per ufficio e di attrezzatura informatica, le spese di personale e i normali costi di esercizio.

44. In entrambi i casi, non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno, né dopo sette anni dal riconoscimento o dal prericonoscimento.

45. Nessuno dei due aiuti è cumulabile con altre provvidenze aventi finalità analoghe. Il bilancio assegnato a queste due misure per il periodo considerato è limitato ad un massimo di 7 miliardi di lire (3 615 198 EUR).

Articolo 135

46. Questo articolo prevede, ai paragrafi 3 e 4, aiuti per progetti di ricerca nel settore agricolo. Si applicano le aliquote seguenti (intensità lorda):

Paragrafo 3

— per progetti di ricerca volti alla messa a punto di nuovi prodotti, di nuovi processi produttivi o di nuovi servizi o che comportino il miglioramento di quelli già esistenti: 50 % dei costi ritenuti ammissibili in conformità a quanto disposto nell'allegato II della "*Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo*" ([9]), con possibilità di maggiorazione del 10 % per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese e del 15 % per progetti di ricerca i cui obiettivi rientrano all'interno di progetti o programmi specifici realizzati nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo;

Paragrafo 4

— per progetti di ricerca precompetitiva secondo la definizione di cui all'allegato I della precitata *Disciplina comunitaria*: 25 % dei costi ammissibili, con possibilità di maggiorazione del 10 % per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese e del 15 % per progetti di ricerca i cui obiettivi rientrano all'interno di progetti o programmi specifici realizzati nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo.

47. I progetti sono selezionati attraverso bandi pubblici. I risultati della ricerca devono essere resi accessibili agli operatori regionali, nazionali e comunitari interessati. Gli aiuti previsti non sono cumulabili con altri aiuti aventi le stesse finalità. Il bilancio assegnato a queste misure per il periodo considerato è limitato ad un massimo di 80 miliardi di lire (41 316 552 EUR).

48. In termini generali, l'articolo 200 della legge in oggetto dispone che gli stanziamenti annuali di bilancio potranno essere svincolati soltanto dopo che la Commissione avrà autorizzato i regimi di aiuto notificati. Il bilancio destinato a finanziare l'insieme degli aiuti summenzionati ammonta a complessivi 142 301 544 EUR.

([9]) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

Valutazione

49. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Le misure previste dalla decisione in oggetto corrispondono a questa definizione, in quanto fanno parte di un complesso di misure suscettibili di alterare gli scambi, data la vasta gamma di prodotti a cui si applicano (è interessato tutto il settore agricolo e, negli scambi comunitari di prodotti agricoli, l'Italia svolge un ruolo non trascurabile, poiché nel 2000 ha realizzato scambi di tali prodotti per un importo pari a 16,419 miliardi di euro per le importazioni e a 10,691 miliardi di euro per le esportazioni; nel corso dello stesso anno, gli scambi di prodotti agricoli nell'UE sono ammontati a 139,280 miliardi di euro, per le importazioni, e a 146,975 miliardi di euro per le esportazioni).

50. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato, alcune misure possono, in via derogatoria, essere considerate compatibili con il mercato comune.

51. Nella fattispecie, tenendo conto della natura degli aiuti sopra descritti, l'unica deroga applicabile è quella prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, in base alla quale possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

52. Per poter beneficiare di tale deroga, gli aiuti in questione devono essere conformi alle normative ad essi applicabili, ossia:

— per gli aiuti nel settore agricolo in generale, gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (in appresso denominati "Orientamenti") ([10]), che sono applicabili nella fattispecie ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ([11]), dato che il regime non è diretto soltanto alle PMI e che le condizioni di applicazione non sono quindi soddisfatte ([12]);

— per gli aiuti di Stato sotto forma di garanzia, la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ([13]);

— per gli aiuti destinati alla ricerca e allo sviluppo, la *Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo* ([14]) ed eventualmente la comunicazione del 1998 che modifica detta *Disciplina* ([15]).

([10]) Cfr. nota in calce n. 1.
([11]) GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.
([12]) Cfr. articolo 20, paragrafo 2, primo comma del regolamento.
([13]) GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.
([14]) Cfr. nota 6.
([15]) GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2

53. A questo proposito la Commissione osserva quanto segue in merito ai vari articoli di legge in esame.

Articolo 99

Paragrafo 2, lettera a)

54. L'aiuto previsto da questo paragrafo deve essere esaminato sotto due aspetti: la dotazione e la prestazione di garanzie vera e propria.

55. Per quanto riguarda la dotazione, la Commissione rileva che, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 99, i contributi regionali non possono oltrepassare il 50 % della dotazione globale dei consorzi, mentre il resto può essere fornito da enti pubblici o da operatori privati. Interrogate sull'entità complessiva della partecipazione pubblica all'operazione, le autorità italiane si sono impegnate affinché essa non superi in alcun caso il 70 %, sottolineando che una simile percentuale è già stata accettata in passato dalla Commissione (aiuto N 62/2001) ([16]). Esse hanno inoltre assicurato che i fondi pubblici versati in dotazione saranno impiegati unicamente per la prestazione di garanzie e in nessun caso per coprire le spese di funzionamento dei consorzi.

56. Avendo effettivamente accettato una partecipazione pubblica globale del 70 % nell'ambito del precitato regime, la Commissione non ha motivo di modificare la propria posizione e può quindi accettare la partecipazione proposta dalle autorità italiane.

57. Quanto alle garanzie vere e proprie, le autorità italiane hanno precisato che:

— l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie prestate dai consorzi sarà calcolato secondo il metodo descritto al punto 3.2, secondo trattino, della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;

— la garanzia prestata da un consorzio non coprirà più dell'80 % del prestito, conformemente a quanto disposto ai punti 3.3 e 3.4 della citata comunicazione della Commissione;

— conformemente al disposto dei punti 3.5 e 5.2 della comunicazione di cui al punto 49, secondo trattino, le garanzie saranno prestate per operazioni aventi caratteristiche (aliquota di aiuto, beneficiari e finalità) conformi ai requisiti degli Orientamenti; esse saranno inoltre concesse unicamente ad imprese solvibili e in buona situazione finanziaria;

— dato che circa il 70 % delle aziende agricole siciliane sono di dimensioni ridotte, alcune di esse potrebbero non essere in grado di fornire le coperture necessarie per garantire il prestito o per ottenere garanzie (punto 4.5 della comunicazione);

— lo svincolo della garanzia sarà subordinato all'espletamento delle procedure legali previste nei confronti del debitore in caso d'insolvenza (dichiarazione di fallimento dell'impresa beneficiaria, ecc.);

— l'affiliazione ai consorzi è aperta a tutti gli operatori del settore agricolo senza restrizioni;

— potranno ottenere garanzie anche gli operatori che non sono soci dei consorzi;

— le garanzie potranno coprire soltanto prestiti concessi nel quadro e alle condizioni di regimi autorizzati dalla Commissione.

58. Sulla base di tali informazioni e alla luce dei criteri della citata comunicazione che consentono di determinare se un regime di aiuti sotto forma di garanzie comporti o meno elementi di aiuto di Stato, la Commissione constata, alla luce del quarto trattino di cui sopra, che il regime proposto potrebbe contenere un elemento di aiuto, in quanto le indicazioni fornite dalle autorità italiane non permettono di verificare il rispetto di tutte le condizioni previste affinché un regime di garanzie non venga considerato come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

59. Quanto alla compatibilità di tale elemento di aiuto con il mercato comune (punto 5 della comunicazione), la Commissione constata anzitutto che l'elemento di aiuto interessa soltanto il mutuatario, poiché i fondi pubblici versati in dotazione saranno impiegati unicamente per la prestazione di garanzie e non per coprire le spese di funzionamento dei consorzi (ossia dei mutuanti). In secondo luogo, essa prende atto che lo svincolo della garanzia sarà subordinato all'espletamento delle procedure legali previste nei confronti del debitore in caso d'insolvenza (eventualmente, dichiarazione di fallimento dell'impresa beneficiaria) e che la percentuale del prestito sulla quale potrà valere la garanzia corrisponde a quella prescritta dalla precitata comunicazione. Infine e soprattutto, essa osserva che le garanzie potranno essere applicate solo nel rispetto delle condizioni previste dai regimi di aiuti approvati dalla Commissione.

60. A questo riguardo, i regimi attualmente identificati dalle autorità italiane come possibili beneficiari delle garanzie previste dall'articolo 99 della legge in oggetto sono i seguenti:

A livello regionale:

— i regimi istituiti dagli articoli 99, 107, 110, 112, 120, 122, 124 e 135 della legge regionale in oggetto, esaminati nel quadro del presente fascicolo (cfr. "descrizione");

— i regimi istituiti dagli articoli 104, 109 e 119 della legge regionale in oggetto, esaminati nel quadro del fascicolo N 591/01 e approvati dalla decisione della Commissione C(2003) 240 del 15 aprile 2003 (tali articoli riguardano rispettivamente il mantenimento del paesaggio agricolo tradizionale, l'allevamento di struzzi e il miglioramento fondiario);

— i regimi istituiti dagli articoli 114, e 126 della legge regionale in oggetto, esaminati nel quadro del fascicolo N 592/01 e approvati dalla decisione della Commissione C(2002) 4168 del 13 novembre 2002 (tali articoli riguardano rispettivamente il sostegno alle organizzazioni interprofessionali e la promozione di prodotti agro-alimentari);

([16]) Lettera SG (2001) D/290914 dell'8.8.2001.

— i regimi istituiti dagli articoli 131, 132 e 134 della legge regionale in oggetto, esaminati nel quadro del fascicolo N 593/01 e approvati dalla decisione della Commissione C(2003) 3274 dell'8 settembre 2003 (tali articoli riguardano rispettivamente la copertura dei premi di assicurazione, l'indennizzo di danni dovuti a condizioni climatiche sfavorevoli e il sostegno agli allevatori);

— il regime istituito dall'articolo 108 della legge regionale in oggetto, esaminato nel quadro del fascicolo N 342/02 e approvato (per quanto riguarda l'aspetto "apicoltura") dalla decisione della Commissione C(2003) 2914 del 4 agosto 2003 (tale articolo riguarda contemporaneamente l'apicoltura e la bachicoltura).

A livello nazionale

— Il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 274/2001 e approvato dalla decisione della Commissione C(2001) 2937 del 26 settembre 2001 (regolamento per la concessione degli aiuti di Stato sui programmi realizzati dalle Unioni nazionali tra le associazioni di produttori);

— il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 110/2001 e approvato dalla decisione della Commissione comunicata con lettera SG (2001) D/288933 del 5 giugno 2001 (Interventi a favore del riordino fondiario);

— il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 759/2000 e approvato dalla decisione della Commissione C(2001) 3844 del 27 novembre 2001 (Promozione dei prodotti agroalimentari nei paesi terzi);

— il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 729/A/2000 e approvato dalla decisione della Commissione comunicata con lettera SG (2001) D/286847 del 13 marzo 2001 (Estensione all'agricoltura e alla pesca degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata);

— il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 646/C/2000 e approvato dalla decisione della Commissione comunicata con lettera SG (2001) D/289229 del 14 giugno 2001 (Crediti di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate);

— il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 558/2000 e approvato dalla decisione della Commissione comunicata con lettera SG (2001) D/286564 del 28 febbraio 2001 (Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli);

— il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 241/2001 e approvato dalla decisione della Commissione C(2002) 1786 def. del 7 maggio 2002 (Camere di commercio);

— il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 220/2002 e approvato dalla decisione della Commissione C(2002) 2934 del 25 luglio 2002 (Modifica del regime di aiuto N 646/C/2000 – cfr. quinto trattino);

— il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 122/2002 e approvato dalla decisione della Commissione C(2002) 3432 del 23 settembre 2002 (Promozione di prodotti di qualità);

— il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 30/2002 e approvato dalla decisione della Commissione C(2002) 579 def. del 27 febbraio 2002 (Pubblicità per i prodotti agricoli);

— il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 381/2003 e approvato dalla decisione della Commissione C(2003) 4105 def. dell'11 novembre 2003 (Regime dei contratti di filiera);

— il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 121/2003 e approvato dalla decisione della Commissione C(2003) 3219 del 2 settembre 2003 (Riordino fondiario e ricambio generazionale in agricoltura);

— il regime esaminato nel quadro del fascicolo NN 6/2003 e approvato dalla decisione della Commissione C(2003) 781 def. del 19 marzo 2003 (Modifiche ai crediti di imposta per investimenti);

— il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 336/2001 e approvato dalla decisione della Commissione C(2003) 129 del 13 febbraio 2003 (Incentivi a favore dell'autoimprenditorialità e della nuova imprenditorialità);

— il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 313/2001 e approvato dalla decisione della Commissione C(2003) 369 def. del 5 febbraio 2003 (Interventi a favore dell'agrumicoltura);

— il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 384/2003 e approvato dalla decisione della Commissione C(2004) 169 def. del 3 febbraio 2004 (Accesso al mercato dei capitali);

— il regime esaminato nel quadro del fascicolo N 111/2003 e approvato dalla decisione della Commissione C(2004) 25 del 7 gennaio 2004 (Attuazione delle attività previste dalla legge n. 499/99).

Misure cofinanziate (che sono state tutte approvate dalle decisioni della Commissione C(2000) 2348 dell'8 agosto 2000 e C(2003) 3982 del 21 ottobre 2003)

— Misura 4.6 del POR (programma operativo regionale) della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 100 della legge regionale in oggetto),

— misura 4.7 del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 102 della legge regionale in oggetto),

— misura 4.8 del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 117 della legge regionale in oggetto),

— misura 4.9 del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 105 della legge regionale in oggetto),

— misura 4.11 del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 121 della legge regionale in oggetto),

— misura 4.12 del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 115 della legge regionale in oggetto),

— misura 4.13 A del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 125 della legge regionale in oggetto),

— misura 4.13 B del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 128 della legge regionale in oggetto),

— misura 4.15 C del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 130 della legge regionale in oggetto),

— misura 4.15 A del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 87 della legge regionale in oggetto),

— misura 4.15 B del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 87 della legge regionale in oggetto),

— misura 4.10 del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 118 della legge regionale in oggetto),

— misura 4.14 del POR della Sicilia per il periodo 2000/2006 (articolo 129 della legge regionale in oggetto).

61. Nella loro lettera del 20 aprile 2004, le autorità italiane hanno inoltre precisato che per il futuro esse si sarebbero preoccupate di comunicare alla Commissione tutti i regimi di aiuto nazionali e regionali ai quali potrebbero essere applicate le garanzie.

62. La Commissione desidera sottolineare anzitutto che il principio stesso dell'eventuale concessione di una garanzia comporta l'esistenza di un prestito. Ora, alla luce dell'elenco di cui al punto 60 supra, la Commissione constata che taluni dei regimi che potrebbero beneficiare di garanzie da parte dei Fondi di cui all'articolo 99, difficilmente potrebbero essere finanziati tramite prestiti, tenuto conto della natura delle misure previste nel loro ambito (per fare un esempio, è difficile pensare che gli aiuti diretti alla copertura di premi assicurativi nel settore agricolo possano rivestire la forma di un prestito). Al fine di eliminare qualsiasi ambiguità a questo livello, le autorità italiane dovrebbero indicare, per ogni regime o misura menzionati nell'elenco di cui al punto 60 supra, se gli aiuti previsti rivestano la forma di sovvenzioni a fondo perduto o di prestiti, agevolati o meno, nonché limitare l'applicazione delle garanzie alle misure il cui finanziamento viene assicurato da un prestito.

63. Un altro elemento di perplessità per la Commissione, in questa fase, è dato dalla possibilità di prestare delle garanzie connesse alle misure previste dall'articolo 124 della legge in oggetto. In effetti, oltre al fatto che le considerazioni sviluppate al punto 62 sono valide anche in questo caso (dato che difficilmente si può immaginare che degli aiuti all'avviamento siano concessi sotto forma di prestito), la Commissione dubita, in questa fase, della compatibilità con il mercato comune delle misure previste per diverse associazioni di produttori dall'articolo 124 precitato, per le ragioni menzionate ai punti da 103 a 108 infra e il fatto di concedere un aiuto supplementare ad una misura la cui ammissibilità è già soggetta a cauzione non può che far nascere a sua volta nuovi dubbi sull'ammissibilità della garanzia stessa.

64. Infine, in questa fase, la Commissione non dispone di indicazioni sul modo in cui le autorità italiane verificheranno che il cumulo dell'aiuto potenziale delle garanzie e dell'aiuto previsto per le misure alle quali esse sono applicabili non comporti un superamento delle percentuali di aiuto ammissibili nell'ambito dei suddetti regimi.

65. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione si chiede se gli aiuti sotto forma di garanzie, verranno utilizzati in modo pertinente dalle autorità italiane e, in questa fase, non può non nutrire dei dubbi sulla compatibilità con il mercato comune delle modalità di concessione delle garanzie che potrebbero essere prestate dall'intemediario di Fondi alimentati da risorse pubbliche.

Paragrafo 2, lettera b)

66. L'aiuto di cui al paragrafo 2, lettera b) è un aiuto finalizzato alla prestazione di assistenza tecnica ai sensi del punto 14 degli *Orientamenti*. Per quanto riguarda il rispetto di questa disposizione, la Commissione osserva che:

— il massimale dell'aiuto corrisponde a quello fissato dal suddetto punto 14;

— nel complemento d'informazione fornito dalle autorità italiane, queste ultime hanno sottolineato innanzitutto che l'affiliazione ai consorzi è aperta a tutte le imprese del settore agricolo e agroalimentare, nonché alle loro associazioni, senza alcuna restrizione; esse hanno inoltre precisato che gli operatori non affiliati ai consorzi potranno fruire delle prestazioni di assistenza tecnica alle stesse condizioni dei soci (il testo dell'articolo 99, paragrafo 2, lettera b) sarà modificato in tal senso);

— qualsiasi partecipazione alle spese amministrative del consorzio sarà limitata ai costi inerenti alla prestazione del servizio;

— poiché l'aiuto previsto è cumulabile con altri regimi di aiuti ricadenti nel campo di applicazione del punto 14 degli *Orientamenti*, le autorità italiane hanno assicurato che intendono creare una banca dati regionale per tutti gli aiuti disciplinati dai punti 13 e 14 degli *Orientamenti*, onde evitare che un cumulo di aiuti dia luogo al superamento dei massimali consentiti; inoltre, le autorità pubbliche procederanno a regolari controlli e ogni irregolarità accertata comporterà l'annullamento degli aiuti, seguito dal rimborso degli importi già percepiti e dall'irrogazione di sanzioni amministrative che possono arrivare fino al 50 % dell'indebito.

67. Tenuto conto di quanto precede, l'aiuto di cui all'articolo 99, paragrafo 2, lettera b) della legge in oggetto può considerarsi conforme al punto 14 degli *Orientamenti* e può beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse.

Articolo 107

Paragrafi 1 e 2

68. Dalla lettura di questo articolo, la Commissione evince che l'aiuto previsto può coprire non solo prestazioni di assistenza tecnica riconducibili al punto 13 (cfr. lettere a) e c) della descrizione) o al punto 14 (cfr. lettera b) della descrizione) degli *Orientamenti*, ma anche l'esecuzione di controlli di qualità ai sensi del punto 13 degli *Orientamenti*.

69. Per quanto riguarda il rispetto di quest'ultima disposizione, la Commissione osserva che:

Per le prestazioni di assistenza tecnica:

— nel complemento d'informazione trasmesso, le autorità italiane si sono impegnate a limitare l'aiuto ad un massimo di 100 000 EUR per beneficiario e per triennio, per l'insieme delle prestazioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 107, o al 50 % delle spese ammissibili per le PMI ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001;

— in caso di cumulo, il rispetto dei massimali autorizzati sarà verificato tramite la banca dati che la Regione intende costituire per tutti gli aiuti disciplinati dai punti 13 e 14 degli *Orientamenti*. Saranno anche effettuati controlli come indicato sopra, riguardo all'aiuto di cui all'articolo 99, paragrafo 2, lettera b) della legge in oggetto, con le stesse sanzioni in caso d'infrazione.

70. Tenuto conto di quanto precede, si può ritenere che le condizioni di cui ai punti 13 e 14 degli *Orientamenti*, applicabili nella fattispecie, siano rispettate.

Per l'esecuzione di controlli:

— nel complemento d'informazione trasmesso, le autorità italiane hanno assicurato che l'aiuto sarà concesso non solo per i controlli obbligatori, ma anche per quelli facoltativi, a condizione che siano effettuati da terzi o per conto terzi; esse hanno precisato che i controlli di routine effettuati dal produttore stesso nell'ambito del normale ciclo di produzione saranno esclusi dalla copertura dell'aiuto;

— per quanto riguarda i controlli obbligatori, la Commissione rileva che il punto 13.4 degli *Orientamenti* ammette la copertura totale, tranne quando la normativa comunitaria stabilisce gli importi che i produttori devono pagare. Poiché le autorità italiane si sono impegnate a rispettare questa restrizione, la Commissione ritiene che il disposto del punto 13.4 sia ottemperato;

— in merito agli altri controlli, la Commissione prende atto che, nel complemento d'informazione trasmesso, le autorità italiane hanno deciso di applicare le seguenti modalità di concessione dell'aiuto:

  — per i controlli finalizzati alla certificazione delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità nell'ambito dei regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 del Consiglio: contributo del 100 % nel primo anno e in seguito applicazione di un'aliquota decrescente (80 %, 60 %, 40 %, 20 % e 10 %), con estinzione al termine del sesto anno;

  — per i controlli sul metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91: contributo del 100 %;

  — per i controlli attinenti alla supervisione dell'uso dei marchi di qualità nell'ambito di regimi di garanzia della qualità (ad esempio, certificazioni ISO 9000 e/o 14000, tracciabilità dei prodotti): contributo del 100 % nel primo anno e in seguito applicazione di un'aliquota decrescente (85 %, 70 %, 55 %, 40 %, 25 %, 0 %), con estinzione al termine del sesto anno.

71. Dato che queste modalità di concessione sono conformi alle disposizioni dei punti 13.4 e 13.5 degli *Orientamenti*, la Commissione può considerarle ammissibili.

Paragrafo 3

72. In considerazione della destinazione dell'aiuto e della natura dei beneficiari, questa misura deve essere analizzata alla luce delle disposizioni della sezione 10 degli *Orientamenti*, concernenti gli aiuti alle associazioni di produttori ([17]). Per quanto riguarda il rispetto di queste disposizioni, la Commissione osserva che:

— la durata dell'aiuto (cinque anni) corrisponde a quella prevista nella sezione 10 degli *Orientamenti*;

— la degressività dell'aiuto, a cominciare dal 100 % nel primo anno per poi diminuire ogni anno di 20 punti percentuali, in modo da estinguersi al termine del quinto anno, corrisponde a quella prevista nella sezione 10 degli *Orientamenti*;

— le spese ammissibili rientrano tra quelle autorizzate dalla sezione 10 degli *Orientamenti*.

73. Dato che queste modalità di concessione sono conformi alle disposizioni della sezione 10 degli *Orientamenti*, la Commissione può considerarle ammissibili.

74. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ritiene che gli aiuti di cui all'articolo 107, paragrafo 3 della legge in oggetto possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse.

([17]) Il punto 10.7 degli *Orientamenti* dispone infatti che la Commissione applicherà i principi enunciati nella sezione 10 agli aiuti concessi a copertura delle spese di avviamento delle associazioni di produttori incaricate di controllare l'utilizzazione delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità.

Articolo 110

75. Nei complementi d'informazione trasmessi, le autorità italiane hanno precisato che sono coperti dall'aiuto unicamente gli investimenti per l'impianto e l'ampliamento degli allevamenti di chiocciole della specie *Helix aspersa*, ad esclusione quindi delle chiocciole catturate in mare o nelle acque interne, oppure prodotte in impianti di acquacoltura. Esse hanno inoltre dichiarato che gli investimenti finalizzati alla ricerca idrica e alla realizzazione di impianti di irrigazione sono giustificati dal fatto che le chiocciole si nutrono degli ortaggi coltivati negli allevamenti stessi.

76. Quanto alle modalità di concessione dell'aiuto, le autorità italiane hanno precisato che sarà applicato un tasso del 50 % nelle zone svantaggiate e del 40 % nelle altre zone (l'aiuto sarà concesso in via prioritaria nelle zone svantaggiate e secondariamente nelle altre zone). Riguardo al rispetto delle altre condizioni applicabili agli aiuti agli investimenti nelle aziende, di cui al punto 4.1 degli *Orientamenti*, esse hanno assicurato che si atterranno rigorosamente alle disposizioni relative alle misure 4.06 e 4.09 del programma operativo regionale della Regione siciliana, approvato dalla Commissione, e del relativo complemento di programmazione, stabiliti in conformità degli *Orientamenti*.

77. Alla luce di tali informazioni, la Commissione constata che le chiocciole di cui trattasi non rientrano nella disciplina dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura, né di alcun'altra organizzazione comune dei mercati.

78. Secondo il punto 3.8 degli *Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo* ([18]), quando un prodotto agricolo non è disciplinato da un'organizzazione comune dei mercati, gli aiuti di Stato concernenti specificamente quel prodotto rimangono soggetti alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento n. 26 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli ([19]).

79. A norma dell'articolo 4 del regolamento precitato, a questi aiuti si applicano esclusivamente le disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 1, e della prima frase del paragrafo 3 dello stesso articolo, il che implica che la Commissione non può opporsi all'erogazione degli aiuti in questione, ma può eventualmente formulare osservazioni in merito.

80. In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, la Commissione constata che gli aiuti agli investimenti saranno concessi secondo i tassi prescritti al punto 4.1 degli *Orientamenti* e che le altre condizioni per la loro concessione saranno quelle che figurano in un documento di programmazione approvato dalla Commissione.

81. Tuttavia, la Commissione rileva che la ricerca idrica propriamente detta potrebbe rientrare in una delle categorie di spese ammissibili agli aiuti agli investimenti soltanto se viene considerata come prestazione di esperti da ascriversi alle spese generali, le quali possono essere annoverate tra spese ammissibili solo fino ad un massimo del 12 % del costo degli investimenti materiali descritti al punto 4.1 degli *Orientamenti*.

82. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere non solo l'acquisto, ma anche l'ammodernamento dei locali, in modo che la misura sia realmente incentrata su un miglioramento della produzione, come disposto al punto 4.1.1.1 degli *Orientamenti*.

83. La Commissione raccomanda pertanto alle autorità italiane di computare le spese per la ricerca idrica tra le spese ammissibili solo fino ad un massimo del 12 % del costo degli investimenti materiali per l'irrigazione delle colture praticate negli allevamenti di chiocciole e di combinare l'aiuto per l'acquisto di locali con l'ammodernamento dei medesimi.

Articolo 112

84. In considerazione della sua natura, questo aiuto deve essere analizzato alla luce delle disposizioni della sezione 10 degli *Orientamenti*, concernenti gli aiuti alle associazioni di produttori. Per quanto riguarda il rispetto di queste disposizioni, la Commissione osserva che:

— la durata dell'aiuto (cinque anni) corrisponde a quella prevista nella sezione 10 degli *Orientamenti*;

— la degressività dell'aiuto, a cominciare dal 100 % nel primo anno per poi diminuire ogni anno di 20 punti percentuali, in modo da estinguersi al termine del quinto anno, corrisponde a quella prevista nella sezione 10 degli *Orientamenti*;

— le spese ammissibili rientrano tra quelle autorizzate dalla sezione 10 degli *Orientamenti*;

— nel complemento d'informazione trasmesso, le autorità italiane hanno specificato che per "ampliamento significativo delle attività dell'organizzazione" si intende l'estensione delle attività a prodotti e a settori d'intervento diversi da quelli per i quali l'associazione era stata riconosciuta a livello comunitario; in caso di estensione dell'attività, l'aiuto è limitato alle spese di funzionamento amministrativo derivanti dai compiti aggiuntivi; in caso di adesione di nuovi soci, la concessione dell'aiuto è subordinata alla condizione che l'estensione dell'attività rappresenti almeno il 30 % in termini di fatturato, di valore dei prodotti commercializzati e di valore dei prodotti forniti dai nuovi soci;

— le autorità italiane hanno precisato che, contrariamente a quanto indicato nella scheda descrittiva dell'aiuto, l'assistenza tecnica, economica, giuridica e commerciale annoverata tra le spese ammissibili è quella ricevuta dall'organizzazione (se fosse stata prestata dall'organizzazione, quest'ultima non avrebbe potuto fruire di un aiuto all'avviamento, conformemente al punto 10.7 degli *Orientamenti*).

([18]) GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.
([19]) GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62.

85. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ritiene che l'aiuto di cui all'articolo 112 della legge in oggetto risponda ai requisiti della sezione 10 degli *Orientamenti* e possa beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse.

Articolo 120

86. Nei complementi d'informazione trasmessi, le autorità italiane hanno precisato che questo aiuto non costituisce un premio forfettario, bensì un contributo a favore delle aziende agricole che adottano un sistema di contabilità che richiede una formazione e prestazioni di consulenti. Da questo punto di vista, esso si configura come un aiuto alla prestazione di assistenza tecnica ai sensi della sezione 14 degli *Orientamenti*. Per quanto riguarda il rispetto di queste disposizioni, la Commissione osserva che:

— l'importo dell'aiuto (2 582 EUR) è nettamente inferiore al massimale stabilito dagli *Orientamenti* (100 000 EUR per beneficiario e per triennio);

— l'aiuto verrà concesso solo dietro presentazione dei giustificativi delle spese effettivamente sostenute per i servizi ricevuti;

— l'aiuto è cumulabile con le altre prestazioni contemplate dalla sezione 14 degli *Orientamenti*, ma il rispetto del massimale in caso di cumulo sarà verificato mediante i dispositivi di controllo previsti dagli articoli 99 e 107.

87. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ritiene che l'aiuto di cui all'articolo 120 della legge in oggetto risponda ai requisiti della sezione 14 degli *Orientamenti* e possa beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse.

Articolo 122

88. Gli aiuti finalizzati ad interventi di ricomposizione fondiaria sono disciplinati dalla sezione 12 degli *Orientamenti*. Per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni di tale sezione, la Commissione osserva che, nel complemento d'informazione da esse trasmesso, le autorità italiane hanno dichiarato che, per l'attuazione del regime di cui all'articolo 122 della legge in oggetto, verranno applicate le stesse condizioni e gli stessi tassi di aiuto previsti per il regime nazionale di ricomposizione fondiaria approvato dalla Commissione nel quadro del fascicolo N 110/01 ([20]).

89. Si ricorda che, nel quadro del succitato fascicolo, la Commissione aveva approvato gli aiuti alla ricomposizione fondiaria essenzialmente sulla base dei seguenti elementi:

a) l'aiuto per l'acquisto di terreni poteva assumere la forma di prestito agevolato o di "leasing", regolato da un contratto contenente una clausola di riscatto del terreno;

b) l'elemento di aiuto era calcolato in base al valore attualizzato della differenza tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato (il tasso di riferimento utilizzato per il calcolo era quello della Commissione);

c) sia in caso di prestito agevolato, sia in caso di "leasing", l'elemento di aiuto così calcolato doveva rimanere, al momento della concessione dell'aiuto come anche in occasione degli ulteriori controlli, al di sotto dei tassi massimi previsti al punto 4.1.1.2 degli *Orientamenti*, vale a dire il 40 % nelle zone normali e il 50 % nelle zone svantaggiate, con una maggiorazione di 5 punti percentuali per i giovani agricoltori partecipanti ad un'operazione di ricomposizione fondiaria nel corso dei cinque anni successivi all'insediamento;

d) potevano beneficiare dell'aiuto unicamente le aziende redditizie con buone prospettive, condotte da una persona dotata delle competenze richieste e rispettose delle norme minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali definite nel piano di sviluppo rurale (PSR) o nel programma operativo regionale (POR); occorreva altresì che i terreni fossero adibiti a produzioni per le quali esistevano sbocchi di mercato, valutati secondo i parametri indicati nel PSR/POR;

e) il contributo a copertura degli oneri legali e amministrativi connessi alle operazioni di ricomposizione fondiaria non superava il 100 % ammissibile in virtù della sezione 12 degli *Orientamenti*.

90. Poiché tutte queste condizioni saranno applicate nella fattispecie, la Commissione non ha motivo di modificare la posizione da essa adottata nel quadro del fascicolo sopraccitato.

91. Di conseguenza, gli aiuti previsti dall'articolo 122 della legge in oggetto possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse.

Articolo 124

Paragrafi 1 e 2

92. Nei complementi d'informazione trasmessi, le autorità italiane hanno dichiarato che questi aiuti sono destinati esclusivamente a saldare un arretrato di pagamenti di contributi alle associazioni di produttori riconosciute in forza del regolamento (CEE) n. 1035/72. Tali contributi avrebbero già dovuto essere pagati, ma non lo sono stati per mancanza di risorse finanziarie e perché il FEAOG non aveva garantito la copertura degli impegni finanziari assunti a livello italiano. La Commissione prende atto

([20]) Lettera SG (2001) D/288933 del 5.6.2001.

dell'impegno da parte italiana a rispettare tutte le condizioni prescritte dal regolamento (CEE) n. 1035/72. Per quanto riguarda, più in particolare, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento suddetto, le autorità italiane si sono impegnate a raccogliere tutti i documenti necessari e ad effettuare controlli presso le sedi delle organizzazioni di produttori per verificare il volume della produzione commercializzata e le spese effettivamente sostenute per la costituzione e il funzionamento amministrativo delle organizzazioni stesse. Possono beneficiare dell'aiuto unicamente i soggetti che ne abbiano acquisito il diritto prima del 21 novembre 1996, data dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2200/96, e che non siano decaduti da tale diritto.

93. La Commissione constata che, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96, i diritti acquisiti dalle organizzazioni di produttori prima dell'entrata in vigore del regolamento, in virtù dell'articolo 14 e del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, sono mantenuti sino ad estinzione degli stessi.

94. Pertanto, nell'ipotesi che ricorrano tutte le condizioni dell'articolo 14, gli aiuti nazionali eventualmente erogati sulla base di questo articolo sarebbero *ipso iure* compatibili con l'OCM ortofrutticoli e non dovrebbero formare oggetto della presente decisione (un approccio analogo era stato seguito per gli aiuti previsti a livello nazionale a favore delle associazioni di produttori a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 nel quadro del fascicolo di aiuto N 157/2000 ([21])).

95. Secondo l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72, modificato, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute, per i cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento, aiuti intesi a incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo. L'importo massimo di tali aiuti è pari, a titolo del primo, del secondo, del terzo, del quarto e del quinto anno, rispettivamente al 5 %, al 5 %, al 4 %, al 3 % e al 2 % del valore della produzione commercializzata coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori. L'importo dell'aiuto non può superare le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'organizzazione in questione. Esso è versato in rate annuali, per un periodo massimo di sette anni a decorrere dalla data del riconoscimento.

96. Nel complemento d'informazione fornito, le autorità italiane si sono impegnate a modificare i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 124 in modo tale che l'aiuto, limitato alle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'organizzazione interessata, sia calcolato sulla base delle percentuali del valore della produzione commercializzata indicate al precedente punto 95.

97. La Commissione rileva che tali modifiche renderebbero le modalità di concessione dell'aiuto conformi ad alcuni dei requisiti dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72. Essa osserva peraltro che, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, l'aiuto sarebbe erogato esclusivamente alle seguenti organizzazioni:

— l'associazione ASPROSUD di Messina, riconosciuta il 13 marzo 1992, per il quarto e quinto anno successivi al riconoscimento (1995 e 1996);

— l'associazione Sicilia Verde di Bagheria, riconosciuta l'8 luglio 1993, per il terzo, quarto e quinto anno successivi al riconoscimento (1996, 1997 e 1998);

— l'associazione AGRISUD di Vittoria, riconosciuta il 15 novembre 1994, per il secondo, terzo, quarto e quinto anno successivi al riconoscimento (1996, 1997, 1998 e 1999);

— l'associazione APRO FRUS di Capo d'Orlando, riconosciuta il 23 novembre 1990, per il quarto e quinto anno successivi al riconoscimento (1994-1995 e 1995-1996).

98. Da queste informazioni risulta chiaramente che, nel caso delle associazioni ASPROSUD, Sicilia Verde e APRO FRUS, sarebbe ampiamente superato il termine di sette anni dal riconoscimento per il versamento dell'aiuto, il che significa che non tutti i requisiti dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 sarebbero soddisfatti (in quanto uno di essi prescrive che l'aiuto sia versato in cinque rate annuali entro i sette anni successivi al riconoscimento), sicché l'aiuto deve essere analizzato alla luce degli articoli 87 e 88 del trattato.

99. In virtù di tale analisi, la Commissione osserva che il regolamento (CEE) n. 1035/72 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 2200/96. Pertanto, la concessione di un aiuto a norma di un regolamento non più esistente ad associazioni i cui diritti sono estinti (il che rende inapplicabile l'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96 – cfr. punti 92 e 93) verrebbe ad interferire con il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli quale istituita dal regolamento (CE) n. 2200/96. D'altra parte, il punto 3.2 degli *Orientamenti* indica chiaramente che la Commissione non può approvare in alcun caso un aiuto incompatibile con le disposizioni che disciplinano un'organizzazione comune dei mercati o contrario al buon funzionamento dell'OCM stessa.

100. A queste considerazioni si aggiunge il fatto che un aiuto concesso nelle circostanze sopra descritte sarebbe un aiuto retroattivo, espressamente vietato dal punto 3.6 degli *Orientamenti* in quanto privo dell'elemento d'incentivo che deve essere insito in tutti gli aiuti nel settore agricolo (eccetto quelli a carattere compensativo).

101. Infine, l'argomento secondo cui il FEAOG non avrebbe garantito la copertura finanziaria degli impegni assunti a livello italiano è quanto meno singolare, dal momento che il cofinanziamento della costituzione di associazioni di produttori implica il rimborso automatico, da parte del FEAOG, di una parte dell'importo dell'aiuto approvato nel quadro dell'OCM.

102. In simili circostanze, la Commissione non può fare a meno di dubitare, allo stato attuale, della compatibilità con il mercato comune degli aiuti previsti a favore di queste tre associazioni di produttori.

([21]) Cfr. lettera SG(2001) D/288558 del 16.5.2001.

103. Per quanto riguarda l'aiuto ad AGRISUD, poiché i diritti dell'associazione si sono estinti soltanto il 15 novembre 2001, cioè dopo la notifica della legge n. 32, la Commissione ritiene che le autorità italiane avrebbero potuto procedere direttamente al pagamento dell'aiuto fino al 15 novembre 2001 senza ricorrere alla suddetta legge, impiegando i fondi che esse hanno poi deciso d'imputare al bilancio di quest'ultima. Inoltre, se l'associazione avesse ottenuto un aiuto dalle autorità italiane, si sarebbe semplicemente trattato del seguito delle prime rate corrisposte in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 e quindi anche questo aiuto sarebbe stato conforme alle disposizioni del regolamento in parola.

104. In tali circostanze, e in considerazione del fatto che le autorità italiane si sono impegnate a modificare i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 124 in modo tale che l'aiuto, limitato alle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'organizzazione interessata, sia calcolato sulla base delle percentuali del valore della produzione commercializzata indicate al punto 95, come previsto all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72, la Commissione, riferendosi all'approccio menzionato al punto 94, ritiene che siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 in ordine all'associazione interessata e che l'aiuto in parola, fondato su questo stesso articolo, sia *ipso iure* compatibile con l'OCM ortofrutticoli e non debba formare oggetto della presente decisione.

Paragrafo 3

105. La Commissione rileva che l'aiuto previsto in questo paragrafo si fonda sull'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ([22]), nonché sull'articolo 2 del regolamento (CE) n. 20/98 della Commissione, del 7 gennaio 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti ([23]).

106. A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2200/96, nei cinque anni successivi alla data del prericonoscimento, gli Stati membri possono accordare ai gruppi di produttori aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo.

107. A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 20/98 della Commissione, l'aiuto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2200/96 è concesso per le spese di costituzione e di funzionamento amministrativo del gruppo di produttori sotto forma di aiuto forfettario limitato a:

— 100 000 ecu il primo anno,

— 100 000 ecu il secondo anno,

— 80 000 ecu il terzo anno,

— 60 000 ecu il quarto anno,

— 50 000 ecu il quinto anno,

ed è versato in rate annue, per un periodo massimo di sette anni a decorrere dalla data del prericonoscimento.

108. Nella fattispecie, la Commissione constata che l'aiuto previsto soddisfa i requisiti dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 20/98 e, di conseguenza, anche i pertinenti requisiti del regolamento (CE) n. 2200/96. L'aiuto è dunque compatibile con le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e, in quanto aiuto nazionale espressamente autorizzato da un regolamento che istituisce un'organizzazione comune dei mercati, non deve essere esaminato alla luce degli articoli 87 e 88 del trattato (cfr. punto 94). Pertanto, esso non forma oggetto della presente decisione.

Articolo 135

109. In questo articolo, le autorità italiane fanno espresso riferimento alla *Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo* ([24]) anziché alla comunicazione della Commissione del 1998 che la modifica ([25]). È quindi sulla base di questa *Disciplina* che sarà valutato l'articolo 135 della legge in oggetto.

Paragrafo 3

110. A giudicare dalla descrizione, l'aiuto previsto in questo paragrafo si configura come un aiuto per attività di ricerca industriale. La Commissione constata che il tasso di aiuto e le maggiorazioni previste (50 % delle spese ammissibili, con possibilità di maggiorazione del 10 % per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese e del 15 % per progetti di ricerca i cui obiettivi rientrano all'interno di progetti o programmi specifici realizzati nell'ambito del vigente programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo) corrispondono a quanto previsto per questo tipo di attività ai punti 5.3, 5.10.1 e 5.10.3 della *Disciplina* succitata e che il cumulo di tali aiuti non darà luogo al superamento dell'intensità massima fissata al punto 5.10.6 (75 % per attività di ricerca industriale). Essa rileva altresì che le spese ammissibili sono limitate a quelle menzionate nell'allegato II della *Disciplina* e che i risultati della ricerca saranno accessibili a tutti gli interessati.

111. Tenuto conto di tali elementi, la Commissione ritiene che l'aiuto di cui all'articolo 135, paragrafo 3 della legge in oggetto risponda ai requisiti della *Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo* e possa beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse.

([22]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
([23]) GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 40.
([24]) Cfr. nota 4.
([25]) Cfr. nota 12.

Paragrafo 4

112. A giudicare dalla descrizione, l'aiuto previsto in questo paragrafo si configura come un aiuto per attività preconcorrenziali. La Commissione constata che il tasso di aiuto e le maggiorazioni previste (25 % delle spese ammissibili, con possibilità di maggiorazione del 10 % per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese e del 15 % per progetti di ricerca i cui obiettivi rientrano all'interno di progetti o programmi specifici realizzati nell'ambito del vigente programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo) corrispondono a quanto previsto per questo tipo di attività ai punti 5.3, 5.10.1 e 5.10.3 della *Disciplina* succitata e che il cumulo di tali aiuti non darà luogo al superamento dell'intensità massima fissata al punto 5.10.6 (50 % per attività di ricerca preconcorrenziali). Essa rileva altresì che le spese ammissibili sono limitate a quelle menzionate nell'allegato II della *Disciplina* e che i risultati della ricerca saranno accessibili a tutti gli interessati.

113. Tenuto conto di tali elementi, la Commissione ritiene che l'aiuto di cui all'articolo 135, paragrafo 4 della legge in oggetto risponda ai requisiti della *Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo* e possa beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse.

Decisione

114. Riassumendo, alla luce degli elementi suesposti, la Commissione ha deciso:

— di non sollevare obiezioni riguardo agli aiuti di cui agli articoli 99, paragrafo 2, lettera b) (per quanto riguarda il settore agricolo), 107, 112, 120, 122 e 135 della legge in oggetto, avendo constatato che essi sono compatibili con il mercato comune;

— di non sollevare obiezioni riguardo agli aiuti di cui all'articolo 110 della legge in oggetto, raccomandando però alle autorità italiane di computare le spese per la ricerca idrica tra le spese ammissibili solo fino ad un massimo del 12 % del costo degli investimenti materiali per l'irrigazione delle colture praticate negli allevamenti di chiocciole e di combinare l'aiuto per l'acquisto di locali con l'ammodernamento dei medesimi;

— di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato in merito agli aiuti di cui all'articolo 99, paragrafo 2, lettera a) (per quanto riguarda il settore agricolo), nonché all'articolo 124, paragrafi 1 e 2, della legge in oggetto.

115. Nel quadro di detta procedura, la Commissione invita le autorità italiane a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione degli aiuti in questione, entro un mese dalla data di ricezione della presente, nonché a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali degli aiuti.

116. La Commissione desidera richiamare all'attenzione dell'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario.

117. Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.

118. Si richiama inoltre l'attenzione delle autorità italiane sul fatto che la legge n. 32 dovrà essere modificata conformemente agli impegni assunti dalle autorità italiane nell'ambito dell'esame degli articoli citati in oggetto. Il nuovo testo di legge dovrà essere notificato alla Commissione affinché questa possa verificare se gli impegni in questione sono stati debitamente recepiti.»

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 febbraio 2005

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in relazione a una proposta di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio contenente la rifusione della Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e della Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

(CON/2005/4)

(2005/C 52/10)

1. Il 15 settembre 2004 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europe una richiesta di parere in relazione a una proposta di due direttive del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]): la prima direttiva (di seguito «direttiva bancaria proposta») contenente la rifusione della Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ([2]) e la seconda direttiva (di seguito «direttiva sull'adeguatezza patrimoniale proposta») contenente la rifusione della Direttiva del Consiglio 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ([3]) (di seguito congiuntamente «direttive proposte»).

2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù del primo trattino dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, secondo il quale la BCE è consultata in merito a qualsiasi proposta d'atto comunitario che rientri nelle sue competenze. Le direttive proposte contengono disposizioni essenziali per la solidità e stabilità del sistema finanziario. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

3. Le direttive proposte sono elementi essenziali del Piano d'azione per i servizi finanziari. Il loro obiettivo è di modernizzare l'attuale assetto sull'adeguatezza patrimoniale per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Esse garantiscono un'applicazione coerente in tutta l'UE del nuovo schema concernente la convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali per le banche attive a livello internazionale ([4]) (di seguito «Basilea 2») messo a punto nel giugno 2004 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e approvato dai governatori delle banche centrali e dai responsabili della vigilanza bancaria dei paesi del Gruppo dei Dieci. In particolare, le direttive proposte propongono un approccio più completo e commisurato ai rischi, che incoraggia una gestione rafforzata dei rischi da parte delle istituzioni finanziarie, contribuisce alla stabilità finanziaria, ispira fiducia nelle istituzioni finanziarie e rafforza la tutela dei consumatori.

4. Nei propri precedenti contributi ([5]), la BCE è stata negli ultimi anni di supporto al CBVB e alla Commissione europea al fine di costruire un nuovo insieme di regole riguardanti l'adeguatezza patrimoniale per gli enti creditizi e le imprese di investimento. La BCE accoglie con favore il fatto che il CBVB abbia raggiunto un accordo definitivo su Basilea 2 e che la Commissione abbia poco dopo adottato delle proposte che assicurano un recepimento coerente e tempestivo di Basilea 2 da parte delle banche e delle imprese di investimento della UE attive a livello internazionale e che estendono Basilea 2 anche ad altre istituzioni finanziarie della UE, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche.

([1]) COM(2004) 486 definitivo, volumi I e II e allegati tecnici.

([2]) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1 (di seguito «direttiva bancaria consolidata»). Direttiva come da ultimo modificata dalla Direttiva della Commissione 2004/69/CE (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 44).

([3]) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1 (di seguito «direttiva sull'adeguatezza patrimoniale»). Direttiva come da ultimo modificata dalla Direttiva BCE/2004/39/CE (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

([4]) Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, «Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali: Nuovo schema di regolamentazione», Banca dei regolamenti internazionali (BRI), giugno 2004, disponibile sul sito Internet della BRI.

([5]) Si vedano in particolare i commenti della BCE sul secondo documento di consultazione del CBVB del 31 maggio 2001, la risposta della BCE alla terza proposta di consultazione del CBVB (CP3) dell'agosto 2003 e i commenti della BCE sul terzo documento di consultazione della Commissione europea relativo alla regolamentazione della revisione patrimoniale (di seguito «terzo documento di consultazione») del novembre 2003; documenti tutti disponibili sul sito Internet della BCE.

5. La BCE è convinta che le direttive proposte, una volta adeguatamente recepite dagli Stati membri, rafforzeranno considerevolmente la solidità e la stabilità del sistema bancario della UE mediante l'applicazione di coefficienti patrimoniali più sofisticati e commisurati ai rischi. La BCE mette quindi in rilievo il proprio generale favore nei confronti delle direttive proposte. Tuttavia, fermo restando tale generale parere positivo, la BCE ha alcuni commenti di natura generica e specifica in relazione alle direttive proposte e alla loro futura applicazione ([1]).

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Strumenti giuridici per un recepimento coerente in seno alla UE

6. La BCE, in diverse occasioni, in particolare con il parere CON/2004/7 sulla proposta di direttiva riguardante una nuova struttura dei comitati ([2]) (tesa ad introdurre in alcune direttive comunitarie in vigore le modifiche necessarie al fine di estendere la «procedura Lamfalussy» per la regolamentazione finanziaria dal settore dei valori mobiliari a tutti gli altri settori finanziari), ha appoggiato le raccomandazioni del gruppo interistituzionale di vigilanza che invitano a limitare gli atti legali comunitari di livello 1 a principi quadro e utilizzare regolamenti laddove possibile a livello 2. Come affermato nel paragrafo 6 del parere della BCE CON/2004/7, la BCE ritiene che l'applicazione di tali raccomandazioni potrebbe portare in modo graduale all'emergere degli atti di livello 2 come corpo principale di regole tecniche applicabili alle istituzioni finanziarie della UE.

7. Allo stesso modo, nei suoi commenti sul terzo documento di consultazione, la BCE ha suggerito che, al fine di attuare Basilea 2, gli allegati tecnici delle direttive proposte dovrebbero essere adottati direttamente come misure di livello 2 e, laddove compatibile con la flessibilità necessaria in termini di recepimento nazionale, per mezzo di regolamenti comunitari.

8. La BCE è del parere che l'attuazione di Basilea 2 offra l'opportunità unica, finora non colta, di sottoporre a revisione i requisiti patrimoniali della UE su questa base. La BCE prende atto del fatto che sulla base dell'articolo 150, paragrafo 1, della direttiva bancaria proposta, la Commissione avrà il potere di adottare, conformemente alla procedura «di comitato» di cui all'articolo 151 della proposta di direttiva bancaria, modifiche riguardanti «l'adeguamento delle disposizioni degli allegati da V a XII, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, o dei principi contabili o d'altri requisiti stabiliti dalla legislazione comunitaria».

9. Tuttavia, in linea con l'accordo di estendere la procedura Lamfalussy dal settore dei valori mobiliari a tutti gli altri settori finanziari ([3]), sarebbe stato preferibile limitare il campo di applicazione delle direttive proposte ai principi quadro che riflettono le scelte politiche fondamentali e le questioni sostanziali nel campo dell'adeguatezza patrimoniale per gli enti creditizi e le imprese di investimento e aver riunito in un regolamento di livello 2 direttamente applicabile le disposizioni di natura tecnica sull'adeguatezza patrimoniale. Tale approccio rinforzerebbe un'applicazione concorde di Basilea 2 in tutta l'UE, ne faciliterebbe il rispetto da parte da parte dei gruppi finanziari operanti nei diversi paesi dell'UE e ridurrebbe i costi, così come promuoverebbe la parità di condizioni e una maggiore integrazione finanziaria.

10. Se si considera che le direttive proposte al momento non possono essere modificate in linea con quest'approccio, la BCE ritiene che la struttura giuridica prevista non dovrebbe essere vista come il risultato finale desiderato, quanto piuttosto come una fase del processo di lungo periodo volto a stabilire, se possibile, un insieme di norme tecniche di livello 2 per le istituzioni finanziarie direttamente applicabili all'interno dell'UE.

Riduzione delle opzioni nazionali e della discrezionalità nazionale

11. La riduzione del numero delle opzioni nazionali è della massima importanza, in quanto essa semplifica il quadro regolamentare, assiste la convergenza delle pratiche di vigilanza e contribuisce a realizzare la parità di condizioni. La BCE riconosce i progressi compiuti dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) volti a ridurre il numero delle opzioni e delle rinunce. Essa supporta pienamente i tentativi del CEBS e incoraggia con forza il compimento di ulteriori attività in questo campo in quanto, nonostante i progressi fatti, rimane ancora un numero significativo di opzioni che potrebbero impedire la realizzazione di condizioni paritarie. Gli articoli da 68 a 73 della direttiva bancaria proposta contengono le opzioni che permettono di derogare ai requisiti patrimoniali a diversi livelli all'interno dei gruppi. Dal punto di vista della BCE, se si considera che tali opzioni siano troppo importanti

([1]) Si noti che il Consiglio Ecofin, in occasione della sua riunione del 7 dicembre 2004 ha concordato un approccio generale relativamente alle direttive proposte (di seguito «approccio generale del Consiglio»). Esso ha richiesto alla Presidenza del Consoglio di continuare a mantere contatti con i rappresentanti del Parlamento europeo al fine di valutare la possibilità di adottare le direttive proposte alla prima lettura. L'approccio generale del Consiglio affronta inoltre alcune delle questioni sollevate dalla BCE nel presente parere. Laddove appropriato, si fa dunque riferimento a tale approccio generale del Consiglio.

([2]) Parere della BCE CON/2004/7 del 20 febbraio 2004 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea relativo a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le Direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE e 94/19/CE del Consiglio e le Direttive 2000/12/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU C 58 del 6.3.2004, pag. 23).

([3]) Si veda la pagina 12 del comunicato stampa della riunione nº 2 580 del Consiglio ECOFIN, tenutasi a Bruxelles l'11 maggio 2004; disponibile sul sito Internet del Consiglio.

perché sia possibile non tenerne conto in alcune giurisdizioni, dovrebbe quanto meno esistere convergenza e trasparenza tra le situazioni in cui esse sono esercitate, per assicurare condizioni paritarie all'interno della UE. Vista la necessità di ridurre ulteriormente il numero delle opzioni nazionali, la BCE è favorevole all'introduzione di una disposizione specifica che preveda che la Commissione monitori il progresso fatto in tale direzione e, entro un ragionevole periodo di tempo (ad esempio tre anni), riferisca alle istituzioni comunitarie sull'uso della discrezionalità nazionale residua, valutandone la necessità e se ci sia bisogno di ricorrere ad ulteriori iniziative di natura regolamentare.

12. La formulazione generale di alcune disposizioni delle direttive proposte si presta a diverse interpretazioni da parte delle autorità nazionali, rischiando così che venga meno la parità di condizioni all'interno della UE. Un esempio specifico in tal senso, ma non unico, è rappresentato dall'articolo 84, paragrafo 2, della direttiva bancaria proposta, secondo il quale le autorità competenti possono consentire a un ente creditizio l'uso del metodo basato sui rating interni (di seguito «metodo IRB») se i propri sistemi di gestione e valutazione delle esposizioni soggette al rischio di credito soddisfano un certo numero di condizioni (quali l'essere «solidi», «applicati correttamente» e che forniscano una «valutazione corretta»). Tale articolo fa riferimento a condizioni aggiuntive stabilite nella parte 4 dell'allegato VII della direttiva bancaria proposta, che lascia un ampio raggio di discrezionalità al recepimento nazionale. Mentre la BCE prende atto del fatto che qualche volta è necessario utilizzare termini che lascino un ampio margine di discrezionalità alle autorità nazionali (per esempio al fine di non ostacolare lo sviluppo delle pratiche di gestione del rischio negli enti creditizi o di facilitare un recepimento e un'applicazione flessibili tenendo conto delle diverse strutture dei sistemi bancari nazionali o dei regimi nazionali di regolamentazione), man mano che le pratiche migliori emergono nel mercato, sarebbe utile incoraggiare un'interpretazione coerente di tali termini da parte delle autorità competenti. A tal fine, la Commissione potrebbe decidere di emettere raccomandazioni basate sul parere del CEBS.

13. La BCE raccomanda inoltre l'uso di una terminologia coerente che presenti la maniera in cui le autorità competenti possono intervenire prima dell'uso di certe tecniche di ponderazione e misurazione del rischio. Una chiara distinzione potrebbe essere fatta tra i casi in cui le autorità competenti sono tenute a comunicare una decisione amministrativa formale, su richiesta dell'ente creditizio e quelli in cui le autorità competenti possono semplicemente riesaminare la tecnica proposta senza dover prendere una decisione formale.

Ruolo dell'autorità preposta all'esercizio della vigilanza su base consolidata

14. La BCE ritiene che l'accrescimento del ruolo dell'autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza su base consolidata (di seguito «autorità di vigilanza su base consolidata»), come previsto negli articoli da 129 a 132 della direttiva bancaria proposta, costituisca un passo avanti che tuttavia potrebbe sollevare questioni complesse al momento del recepimento e dell'applicazione. La funzione di coordinamento di cui all'articolo 129, paragrafo 1, insieme alle disposizioni relative alla comunicazione di informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 2, e all'articolo 132, snellirà le relazioni tra le autorità di vigilanza e le banche, aumentando così l'efficienza in quanto il processo decisionale verrà facilitato e il costo complessivo della vigilanza ridotto. Ciò costituisce una risposta appropriata alla crescente domanda da parte dei gruppi bancari aventi attività sostanzialmente transfrontaliere [1] di ridurre i costi incorsi per rispettare i requisiti di vigilanza e regolamentari imposti dalle diverse autorità nazionali di vigilanza e regolamentazione, in alcuni casi in sovrapposizione fra loro e non pienamente armonizzati.

15. Ancora, la BCE si aspetta che il ruolo di coordinatore giocato dall'autorità di vigilanza su base consolidata, insieme all'esplicita richiesta di scambiare informazioni, contribuirà alla stabilità del settore bancario sia a livello di UE che a livello di Stati membri. Dal punto di vista dell'autorità di vigilanza su base consolidata, l'iniziativa rafforzata delle autorità di vigilanza nazionali sulle attività locali e i rischi delle filiazioni UE di un gruppo dovrebbero essere combinati al fine di fornire un riesame e una valutazione profondi del gruppo nella sua interezza, come richiesto dall'articolo 124 in combinato disposto con gli articoli da 71 a 73 della direttiva bancaria proposta. Dal punto di vista delle autorità di vigilanza nazionali, le informzioni raccolte dall'autorità di vigilanza su base consolidata potrebbero rendere più facile la valutazione di potenziali problemi finanziari di altri elementi del gruppo, che possono incidere sulle filiazioni nazionali. Inoltre, le informazioni ulteriori a disposizione delle autorità di vigilanza nazionali dovrebbero anche facilitare l'esercizio delle funzioni di banca centrale nell'area della stabilità finanziaria, dei sistemi di pagamento e della politica monetaria.

16. L'articolo 129, paragrafo 2, della direttiva bancaria proposta (in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale proposta) offre l'opportunità di incoraggiare l'integrazione finanziaria. Esso fornisce la base giuridica per un uso a livello di gruppo del metodo IRB, dei metodi avanzati di misurazione (AMA) e del metodo modelli interni per i rischi di mercato, che viene completato da una procedura di snellimento del processo di approvazione a livello di gruppo. Ciò dovrebbe rendere possibile l'allineamento delle pratiche di gestione a livello di gruppo in relazione al rispetto dei requisiti patrimoniali di regolamentazione, che dovrebbero migliorare l'integrazione delle strutture del gruppo e, di conseguenza, del settore bancario nella sua interezza.

[1] Un indicatore della sempre maggiore rilevanza delle attività transfrontaliere è costituito dalla crescente quota di filiali e filiazioni non nazionali nelle attività complessive del settore bancario, che nel 2003 era superiore al 20 %. Si veda il *Report on EU Banking Structure* (Rapporto sulla struttura bancaria nella UE) della BCE, del novembre 2004, disponibile sul sito Internet della BCE.

17. Nonostante i benefici potenziali dell'articolo 129, paragrafo 2, potrebbero sorgere questioni complesse al momento della sua applicazione, che è necessario anticipare e risolvere al fine di massimizzarne gli effetti. Ad esempio, potrebbero sorgere problemi in caso di disaccordo tra le autorità di vigilanza nazionali e ospitanti delle filiazioni di un gruppo, da considerarsi di rilievo ([1]), sull'interpretazione dei requisiti contenuti nella direttiva bancaria proposta. Anche se il terzo sottoparagrafo dell'articolo 129, paragrafo 2, richiede che l'autorità su base consolidata decida in assenza di un accordo tra le autorità di vigilanza entro sei mesi, il disaccordo tra le autorità di vigilanza nazionali e ospitanti deve essere affrontato per non pregiudicare i poteri delle autorità di vigilanza nazionali competenti che devono fare affidamento sul risultato del gruppo a livello locale e garantire parità di condizioni ([2]).

18. I benefici potenziali dell'articolo 129, paragrafo 2, dipendono anche dalla maniera in cui i poteri delle autorità di vigilanza nazionali competenti di imporre misure di natura prudenziale in capo a filiazioni nazionali sulla base del secondo pilastro di Basilea 2 (procedure di controllo prudenziale) interagiscono con le decisioni di approvazione a livello di gruppo. Gli enti creditizi che presentano domande in virtù dell'articolo 129, paragrafo 2, hanno bisogno di certezza del diritto. A tale riguardo meritano attenzione le procedure applicabili e il controllo da parte dei tribunali sulle decisioni a livello di gruppo, così come l'attuale controllo sull'uso del metodo IRB e AMA a livello di gruppo. I rispettivi poteri delle autorità di vigilanza di rettificare i difetti del metodo a livello di gruppo, derivanti dalla concessione di un'approvazione, e di ritirare un'approvazione, dovrebbero quindi essere affrontati nella direttiva bancaria proposta.

19. Vista l'importanza delle questioni sopra sollevate per un'efficace applicazione dell'articolo 129, paragrafo 2, della direttiva bancaria proposta, la BCE appoggia con forza il lavoro che il CEBS deve portare avanti quanto all'applicazione dell'intero articolo 129 ed è fiduciosa che ciò risulterà in una coerente applicazione. Tuttavia, essa raccomanda di inserire una disposizione nella direttiva bancaria proposta che richieda una valutazione e, se necessario, una revisione dell'articolo 129, trascorsi tre anni dal recepimento della direttiva, al fine di tenere conto di come l'articolo stesso sia applicato nella pratica e se esso stia raggiungendo i propri obiettivi.

20. La BCE sostiene anche il lavoro del CEBS in relazione all'articolo 131 della direttiva bancaria proposta, secondo il quale l'autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità di vigilanza competenti «concludono accordi scritti di coordinamento e cooperazione». La BCE appoggia pertanto l'impegno del CEBS a sviluppare un accordo modello per la coordinazione e la cooperazione ad uso di tutte le autorità di vigilanza coinvolte.

([1]) La «rilevanza» può essere riferita all'importanza relativa delle filiazioni del gruppo considerato nella sua interezza o al sistema bancario nella giurisdizione ospitante.

([2]) La parità di condizioni potrebbe essere pregiudicata se i metodi IRB di alcune banche fossero convalidati dall'autorità su base consolidata, mentre per altre banche la convalida venisse effettuata dall'autorità di vigilanza nazionale.

Calendario e disposizioni transitorie

21. La BCE è a favore delle disposizioni relative ai tempi previsti per l'introduzione dei nuovi requisiti patrimoniali contenute nel capo 1 del titolo VII della direttiva bancaria proposta. Tali disposizioni rispecchiano i tempi previsti da Basilea 2 e dovrebbero assicurare che gli enti creditizi europei non siano posti in una situazione di svantaggio nei confronti dei propri concorrenti dei paesi terzi. Inoltre, un'applicazione posticipata, entro un certo limite, pregiudicherebbe le attività preparatorie che gli enti creditizi della UE hanno intrapreso per rispettare i tempi inizialmente stabiliti. Per tali ragioni la BCE incoraggia le istituzioni comunitarie ad attenersi ai tempi indicati dalla Commissione.

22. Ancora, la BCE considera che la natura ambiziosa della riforma e la residua incertezza sulla sua influenza a livello patrimoniale nell'intero sistema finanziario della UE (anche se tale incertezza è stata ridotta il più possibile da studi d'impatto quantitativo) meriti attenzione. Per questa ragione, la BCE sostiene pienamente l'introduzione di disposizioni transitorie nell'articolo 152 della direttiva bancaria proposta che limitino l'impatto sui requisiti patrimoniali minimi degli enti creditizi durante i primi tre anni successivi al recepimento della direttiva.

23. Nonostante la necessità di basare le stime dei fattori di rischio su dati storici sufficientemente lunghi a coprire condizioni economiche oscillanti, le disposizioni transitorie dovrebbero sostenere gli enti creditizi nella loro transizione verso il metodo IRB più sofisticato allentando temporaneamente alcuni requisiti che si riducono gradualmente man mano che la possibilità di raccogliere dati di un'istituzione migliora. Ciò si riferisce all'obbligo di impiegare dati relativi ad un periodo storico di osservazione della probabilità di difetto di almeno cinque anni (paragrafo 66 della parte 4 dell'allegato VII della direttiva bancaria proposta). A questo riguardo, l'articolo 154, paragrafo 5, della direttiva proposta consentirà agli Stati membri di applicare una riduzione a due anni dell'obbligo di impiego dei dati per gli enti creditizi che hanno deciso di attuare il metodo IRB prima del 31 dicembre 2007. Tuttavia, gli enti che adottano il metodo IRB dopo il 31 dicembre 2007 devono impiegare dati di tre anni entro la fine del 2008, di quattro anni entro la fine del 2009 e di cinque anni entro la fine del 2010. Sarà impossibile, in pratica, impiegare dati di tre anni entro la fine del 2008 a meno che essi non abbiano raccolto dati di due anni entro la fine del 2007. La BCE ritiene quindi desiderabile modificare questa disposizione in maniera da consentire realisticamente un riconoscimento del metodo IRB anche durante il periodo transitorio. A tale riguardo, la BCE accoglie favorevolmente le modifiche all'articolo 154, paragrafi 5 e 6, previste nell'approccio generale del Consiglio, che rappresentano una soluzione pragmatica.

Controllo sull'impatto strutturale e sulle possibili caratteristiche procicliche del nuovo schema

24. L'impatto strutturale complessivo delle direttive proposte ha costituito una ragione di preoccupazione derivante, fra le altre cose, dallo stimolante compito di combinare la neutralità patrimoniale e metodi sempre più sofisticati. La BCE sostiene pienamente l'adattamento complessivo dei requisiti patrimoniali regolamentari stabiliti nelle direttive proposte e nota che i risultati di uno studio d'impatto quantitativo (QIS3) ([1]) avente ad oggetto gli Stati membri, ha fornito una valutazione complessiva positiva riguardo all'effetto sugli enti creditizi più piccoli della UE, sulle imprese di investimento della UE e sui prestiti a piccole e medie imprese (che, sembra, non saranno svantaggiate dalle direttive proposte), così come riguardo alla tutela delle condizioni paritarie all'interno della UE nei confronti dei concorrenti dei paesi terzi. La BCE osserva altresì la valutazione complessiva positiva data da una relazione preparata sotto gli auspici della Commissione europea sulle conseguenze finanziarie e macroeconomiche dei nuovi requisiti patrimoniali ([2]). Tuttavia, una valutazione *ex ante* dell'impatto quantitativo delle direttive proposte non può coprire i relativi effetti dinamici, visto che il comportamento degli enti finanziari può cambiare a causa degli incentivi dovuti a diverse ponderazioni del rischio sulla base dei nuovi requisiti, messi a confronto con quelli attuali. Di conseguenza, la BCE sarebbe a favore di un regolare controllo *ex-post*, che dovrebbe anche coprire le implicazioni strutturali e la distribuzione dei rischi.

25. In aggiunta al monitoraggio dell'impatto generale delle direttive proposte, alcune caratteristiche specifiche posso anche richiedere un monitoraggio nel futuro. A titolo di esempio, la BCE osserva che il trattamento preferenziale a disposizione dei finanziamenti immobiliari commerciali sulla base del metodo standardizzato e del metodo IRB di base ([3]) offre una flessibilità più ampia rispetto a Basilea 2. La BCE rileva che l'interazione tra la disponibilità di un finanziamento immobiliare commerciale e i prezzi delle proprietà dovrebbero, a parte una prudente valutazione delle garanzie da parte delle banche, anche essere soggette a uno stretto monitoraggio da un punto di vista macroprudenziale. La BCE intende contribuire a tale processo di monitoraggio.

26. Relativamente all'impatto potenzialmente prociclico delle direttive proposte (vale a dire la possibilità che i requisiti patrimoniali potrebbero restringersi durante una recessione e allentarsi durante una ripresa economica, aggravando così le oscillazioni ciciliche), la BCE prende atto dell'importanza di affrontare questa questione e dei significativi progressi fatti nel ridurre tali preoccupazioni attraverso l'adattamento delle direttive proposte in modo da limitare gli effetti prociclici. Le autorità di vigilanza della UE hanno infatti un interesse comune nel considerare la maniera appropriata di ridurre il rischio di aumento della procicilicità, visto che le condizioni macroeconomiche stanno gradualmente diventando più strettamente intrecciate, in particolare nell'area dell'euro. Un approccio comune per affrontare la prociclicità sarebbe di supporto anche al fine di realizzare parità di condizioni e trasparenza nel mercato unico. Tuttavia, la BCE considera ancora necessario il monitoraggio da parte della Commissione e delle autorità competenti nazionali.

27. Di conseguenza, la BCE sostiene la proposta per la quale la Commissione dovrebbe periodicamente controllare che la direttiva bancaria proposta produca degli effetti significativi sul ciclo economico, come stabilito nell'articolo 156 della proposta stessa. Inoltre, la BCE osserva che è prerogativa della Commissione adottare proposte per ogni modifica alla rifusione della direttiva bancaria consolidata, e che ciò si applica anche alle possibili «misure correttive» di natura legislativa menzionate nell'articolo 156. Tuttavia, dal punto di vista macroprudenziale è cruciale che le possibili «misure correttive» di natura legislativa siano simmetriche e che i coefficienti patrimoniali siano solo modificati quando la modifica sia sostenibile dal punto di vista prudenziale nell'intero ciclo. La BCE suggerisce di giustificare tale necessità nel considerando 59 della direttiva bancaria proposta.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO

Definizione di banche centrali

28. La BCE ritiene necessario chiarire la propria posizione riguardo all'esenzione delle banche centrali dall'ambito di applicazione della direttiva bancaria proposta. Il primo trattino dell'articolo 2 esenta «le banche centrali degli Stati membri» dal campo di applicazione della direttiva bancaria proposta, mentre l'articolo 4, paragrafo 23, definisce il termine «banche centrali» (rispetto a «banche centrali degli Stati membri») in modo da includere la BCE, a meno che non diversamente indicato. La BCE propone di modificare l'articolo 2 a indicare espressamente che l'esenzione si applica anche alla BCE.

Consolidazione su base individuale

29. L'articolo 70 della direttiva bancaria proposta dà alle autorità competenti la possibilità di autorizzare, caso per caso e a certe condizioni, gli enti creditizi imprese madri in un particolare Stato membro ad includere le filiazioni aventi sede nella UE nei calcoli richiesti dall'articolo 68, paragrafo 1, della direttiva bancaria proposta. Questo processo costituisce la «consolidazione su base individuale».

([1]) Commissione europea, *Review of the Capital Requirements for Credit Institutions and Investment Firms, Third Quantitative Impact Study: EU results* (Rivista della dei requisiti patrimoniali per gli enti creditizi e imprese d'investimento, terzo studio d'impatto quantitativo: risultati relativi alla UE), 1° luglio 2003; disponibile sul sito Internet della Commissione.

([2]) PricewaterhouseCoopers, MARKT/2003/02/F, *Study on the financial and macroeconomic consequences of the draft proposed new capital requirements for banks and investment firms in the EU* (Studio sulle conseguenze finanziarie e macroeconomiche del progetto di proposta dei nuovi requisiti patrimoniali per le banche e le imprese d'investimento nell'UE), 8 aprile 2004; disponibile sul sito Internet della Commissione.

([3]) Il metodo standardizzato è descritto negli articoli da 78 a 83 della direttiva bancaria proposta. Il metodo IRB di base è uno dei metodi IRB descritti negli articoli da 84 a 89 della direttiva bancaria proposta, ma per il caso in cui un ente creditizio non faccia uso di proprie stime delle perdite in caso di insolvenza (LGD), e/o di fattori di conversione *ex* articolo 84, paragrafo 4.

30. La BCE raccomanda di considerare le condizioni alle quali la consolidazione su base individuale ([1]) può essere applicata. Una delle condizioni è contenuta nell'articolo 69, paragrafo 1, lettera a) della direttiva bancaria proposta, che prevede che non vi siano ostacoli al trasferimento dei fondi propri tra la impresa madre e le filiazioni. Dal punto di vista della BCE non è appropriato imporre questa condizione in capo all'impresa madre nel contesto dei requisiti della consolidazione su base individuale. A questo riguardo, la BCE è certamente a favore del fatto che le modifiche all'articolo 70 della direttiva bancaria proposta stabilite nell'approccio generale del Consiglio impongano requisiti sul trasferimento di fondi propri tra le filiazioni e l'impresa madre e eliminino il requisito per il quale non vi debbano essere impedimenti al trasferimento di fondi propri dall'impresa madre alla filiazione. La BCE nota che la consolidazione su base individuale si estenderebbe alle filiazioni aventi sede negli Stati membri diversi da quello dell'impresa madre. Ciò implica in termini pratici che la situazione finanziaria di una filiazione sarà trattata, ai fini dell'adeguatezza pratrimoniale, come se essa facesse parte della situazione finanziaria propria dell'impresa madre. L'autorità di vigilanza dell'impresa madre deve di conseguenza avere pieno accesso alle informazioni relative la qualità delle attività, delle passività e del patrimonio della filiazione. La BCE suggerisce di aggiungere un ulteriore criterio per assicurare che l'autorità di vigilanza dell'impresa madre possa effettivamente verificare le informazioni riguardanti la situazione finanziaria di filiazioni aventi sede in un altro Stato membro. In linea di principio, la BCE supporta fortemente anche la trasparenza nell'uso dell'articolo 70 della direttiva e si pone a favore delle disposizioni stabilite a tal fine nell'approccio generale del Consiglio.

31. La BCE nota che l'articolo 70 della direttiva bancaria proposta non mette in dubbio l'applicazione di singoli requisiti patrimoniali alle filiazioni della UE incorporate nei singoli requisiti patrimoniali dell'ente creditizio impresa madre. Sarebbe utile dichiarare che l'articolo 70 fa salvi i requisiti imposti dall'articolo 68 in capo alle filiazioni interessate.

Requisiti patrimoniali per il prestito interbancario infragruppo

32. L'articolo 80, paragrafo 7, della direttiva bancaria proposta prevede che le autorità competenti, a certe condizioni, possano esentare dai requisiti patrimoniali per il rischio di credito le esposizioni di di un ente creditizio verso la propria impresa madre, la propria filiazione o verso altre filiazioni della sua impresa madre ([2]). La BCE mette in rilievo che tutte le esposizioni al rischio di credito dovrebbero essere soggette a requisiti patrimoniali adeguati. Le condizioni alle quali si applica l'esenzione di cui all'articolo 80, paragrafo 7, non eliminano il rischio di credito nelle operazioni di prestito interessate poichè, per esempio, un ente creditizio può mancare di rispettare i propri obblighi nei confronti di un altro ente creditizio filiazione della stessa impresa madre. Inoltre, la BCE nota che l'articolo 80, paragrafo 7, si applicherà principalmente al prestito interbancario nel cui ambito i requisiti patrimoniali sono essenziali a limitare il rischio sistemico. La BCE osserva inoltre che una tale esenzione non è rinvenibile in Basilea 2 ([3]) e potrebbe, in alcuni sistemi bancari, incidere sulla parità di condizioni a livello nazionale. Pertanto, la BCE raccomanda che tale forma di prestito rimanga soggetta ai requisiti patrimoniali.

Agenzie per la valutazione esterna del merito di credito

33. Per quanto riguarda il riconoscimento delle agenzie per la valutazione esterna del merito di credito (ECAI), la BCE desidera sollevare tre questioni.

34. In primo luogo, la BCE vede spazio per un'ulteriore specificazione del requisito della «indipendenza» nella sezione 1.2 della parte 2 dell'allegato VI della direttiva bancaria proposta. Nel processo di valutazione, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione fattori quali la titolarità e la struttura organizzativa delle ECAI, le sue risorse finanziarie, il personale e le competenze, così come il suo governo societario. Dal punto di vista della BCE, le autorità competenti dovrebbero altresì verificare che le ECAI siano dotate di procedure interne efficaci al fine di identificare, evitare e gestire i potenziali conflitti di interesse, assicurando così che le informazioni riservate non siano inavvertitamente diffuse, rivelate o utilizzate in maniera impropria. Tali questioni sono ampiamente riconosciute come questioni chiave di natura politica e sono riconosciute nella dichiarazione di principi riguardanti le attività delle agenzie di rating, del 25 settembre 2003, dell'Organizzazione mondiale delle autorità di vigilanza (IOSCO) ([4]).

([1]) La consolidazione su base individuale è un elemento della direttiva bancaria proposta non preso in considerazione da Basilea 2. Il paragrafo 23 di Basilea 2 richiede alle autorità di vigilanza di verificare che le «singole banche siano adeguatamente capitalizzate su base individuale».

([2]) Tale esenzione si applica solo al metodo standardizzato; tuttavia può essere anche applicato agli enti creditizi per il tramite di uno specifico tipo di uso permanente parziale (articolo 89, paragrafo 1, lettera e) della direttiva bancaria proposta).

([3]) Basilea 2 si applica alle banche attive a livello internazionale a tutti i livelli del gruppo bancario considerato su base consolidata. Ciò significa che una filiazione che sia una banca attiva a livello internazionale dovrà detenere capitale per coprire le esposizioni verso altre entità del gruppo che non siano proprie filiazioni. Basilea 2 non consente di rinunciare a tali requisiti patrimoniali.

([4]) Disponibile sul sito Internet di IOSCO.

35. In secondo luogo, la BCE vorrebbe mettere in luce la necessità di un prudente ed equo approccio alla valutazione della credibilità e dell'accettazione del mercato delle ECAI effettuata dalle autorità di vigilanza. In particolare, è importante che le autorità competenti, nel valutare potenziali ECAI, non creino barriere all'entrata di nuovi operatori del mercato mediante l'imposizione di un irragionevole onere nell'intento di rispettare i criteri stabiliti nella sezione 2.1 della parte 2 dell'allegato VI della direttiva bancaria proposta (quote di mercato, ricavi e risorse finanziarie, impatto sulla determinazione del prezzo). Al contrario, le autorità competenti sono invitate a focalizzare adeguatamente la propria valutazione sulla robustezza e solidità della metodologia della valutazione. Le disposizioni pertinenti dovrebbero pertanto essere ulteriormente sviluppate in maniera tale da consentire un processo di valutazione sufficientemente differenziato. In questo contesto la BCE sarebbe a favore di una riformulazione di tale sezione conformemente a Basilea 2 al fine di assicurare che derivi credibilità dall'accettazione del mercato e da una solida metodologia.

36. In terzo luogo, la BCE evidenzia la necessità che vi sia adeguata convergenza e cooperazione in materia di vigilanza relativamente al riconoscimento delle ECAI. Un elevato grado di coerenza tra le pratiche degli Stati membri sarà indispensabile per assicurare la comparabilità di valutazioni esterne di rating e condizioni paritarie per gli enti creditizi che fanno uso di tali valutazioni sulla base dell'applicazione del metodo standardizzato al rischio di credito, e sarà anche d'aiuto a ridurre il rischio di arbitraggio regolamentare. In più, la cooperazione in materia di vigilanza sarà cruciale nella riduzione dei costi per la regolamentazione per quelle IEVP che cercano riconoscimento in più di uno Stato membro. Al momento, gli articoli 81, paragrafo 3, 82, paragrafo 2 e 97, paragrafo 3, della direttiva bancaria proposta includono solo una opzione discrezionale per il riconoscimento reciproco. In linea con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto attiene alla libera prestazione di servizi, la BCE ritiene che il reciproco riconoscimento dovrebbe essere il principio generale per le ECAI all'interno dell'UE. Ciò non precluderebbe che un'autorità di vigilanza decida di imporre ulteriori requisiti di idoneità al fine di prendere in considerazione le specificità del mercato nazionale, sempre che tali requisiti non riproducano condizioni equivalenti già soddisfatte nello Stato membro d'origine. La BCE accoglie favorevolmente il documento di consultazione del CESR relativo agli approcci potenziali di regolamentazione per le agenzie di rating ([1]). Essa supporta fortemente anche il lavoro attualmente intrapreso dal CEBS per armonizzare i criteri per il riconoscimento delle ECAI. La BCE ritiene che il processo di *mapping* (stabilito nell'allegato 2 da Basilea 2) per il quale, fra le altre cose, le autorità nazionali attribuiscono le valutazioni del rischio di credito alla ponderazione del rischio disponibile, sia molto importante e che il CEBS debba quindi incoraggiare la convergenza in questo campo.

([1]) *CESR's technical advice to the European Commission on possible measures concerning credit rating agencies – Consultation Paper* (Consulenza tecnica del CESR alla Commissione europea su possibili provvedimenti riguardanti le agenzie di rating - Documento di consultazione), 30 novembre 2004; disponibile sul sito Internet del CESR.

Uso permanente parziale per talune esposizioni

37. La BCE nota che, in contrasto con Basilea 2, la direttiva bancaria proposta permette un uso permanente parziale del metodo IRB per le esposizioni sostanziali e in unità operative significative, a certe circostanze elencate nell'articolo 89, paragrafo 1, lettera a) b) e dalla lettera d) alla g) della direttiva bancaria proposta. La BCE nota inoltre che la ragione sottostante alla contrazione dell'uso permanente parziale è di evitare che le banche trattino permanentemente le esposizioni ad alto rischio secondo il metodo standardizzato mentre usino le proprie stime per i parametri di rischio per portafogli a rischiosità contenuta, selezionando così l'approccio più vantaggioso in ciascun caso.

38. La BCE è favorevole a mettere l'uso permanente parziale a disposizione dei piccoli enti creditizi, per le loro esposizioni nei confronti delle amministrazioni centrali, degli enti creditizi e delle imprese d'investimento, poichè in tali casi l'applicazione di proprie stime sarebbe oltremodo onerosa, impedendo così potenzialmente ai piccoli enti creditizi di adottare il metodo IRB. La posizione degli enti creditizi di piccole dimensioni è correttamente esaminata nel nuovo considerando 35A, proposto nell'approccio generale del Consiglio. La BCE raccomanda che la Commissione valuti se l'applicazione dell'articolo 89 della direttiva bancaria proposta sia stata efficace nel raggiungimento del proprio obiettivo, trascorsi tre anni dal recepimento della direttiva.

Trattamento coerente degli impegni nel metodo IRB e nel metodo standardizzato

39. E' emersa un'incongruenza tra il trattamento patrimoniale degli impegni presi sulla base del metodo standardizzato e del metodo IRB di base. La BCE ritiene che tale divergenza non sia intenzionale. Tuttavia, se questa questione non è affrontata, potrebbe produrre l'effetto di creare, sulla base del metodo IRB di base, un requisito patrimoniale per alcune garanzie che potrebbero ridurre i rischi e proteggere la stabilità del sistema finanziario assicurando il completamento del regolamento in alcuni sistemi di pagamento. Si raccomanda quindi che la formulazione del paragrafo 1.11, lettera a), della parte 3 dell'allegato VII della direttiva bancaria proposta venga modificata in maniera tale da corrispondere alla clausola equivalente applicata al metodo standardizzato, vale a dire affermare che alle linee di credito senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente in qualunque momento a discrezione dell'ente e senza preavviso o provviste di clausola di revoca automatica a causa del deterioramento del merito di credito del debitore, si applichi un fattore di conversione dello 0 %.

Procedura di controllo prudenziale

40. La BCE mette in luce l'importanza che al secondo pilastro venga riconosciuto il medesimo rilievo riconosciuto agli altri pilastri di Basilea 2, vale a dire i requisiti patrimoniali minimi e la disciplina di mercato. La BCE ritiene che la formulazione molto generale degli articoli 123 e 124 della direttiva bancaria proposta, che riflettono il secondo pilastro, potrebbero erroneamente implicare che i tre pilastri non siano considerati ugualmente importanti.

41. Dal punto di vista della BCE, poichè nella direttiva bancaria proposta non vi è alcuna definizione del concetto di «capitale interno» (utilizzato nell'articolo 123 della direttiva), è necessario che la comprensione di tale concetto da parte delle autorità di vigilanza e degli enti creditizi sia convergente, al passo con l'evoluzione della pratica industriale. La BCE ritiene desiderabile sviluppare linee guida su ciò che gli enti creditizi dovrebbero fare per soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 123. La BCE è consapevole del fatto che tali linee guida possano essere sviluppate solo col tempo e conformemente allo sviluppo delle pratiche industriali e alle esperienze delle autorità di vigilanza nazionali e non insiste su una definizione più dettagliata di capitale interno in questa fase.

42. Per quanto riguarda il margine patrimoniale aggiuntivo, si dovrebbe prestare attenzione alla dichiarazione del CBVB del luglio 2002 che riconosce esplicitamente l'importanza dei margini patrimoniali aggiuntivi a proposito di potenziali problemi legati alla prociclicità [1]. La direttiva bancaria proposta al momento non fa riferimento a questa questione e la BCE suggerisce di farlo in un considerando della direttiva bancaria proposta, indicando che le autorità di vigilanza dovrebbero aspettarsi dalle banche che esse operino con il margine patrimoniale aggiuntivo in modo da riuscire a rispettare i livelli patrimoniali minimi, anche in condizioni di stress.

43. Infine, la BCE nota che attualmente un numero di Stati membri fissa, a determinate circostanze, la quota minima di capitale al di sopra della soglia dell'8 % stabilita nell'articolo 75 della direttiva bancaria proposta. Un'applicazione automatica a certe categorie di istituzioni di requisiti più elevati non è desiderabile in quanto quote minime di capitale divergenti mettono in pericolo la parità di condizioni all'interno della UE e forniscono incentivi per ristrutturare i gruppi in vista di effettuare un arbitraggio regolamentare tra regimi patrimoniali.

Cooperazione in situazioni d'emergenza

44. La BCE è a favore dell'articolo 130, paragrafo 1, della direttiva bancaria proposta, che è particolarmente importante poiché stabilisce l'obbligo delle autorità di vigilanza su base consolidata di notificare alle autorità indicate nell'articolo 49, lettera a) e nell'articolo 50 della direttiva proposta le situazioni di emergenza che possano mettere in pericolo la stabilità del sistema finanziario.

45. La BCE prende atto del fatto che l'articolo 130, paragrafo 1, si applica sia alla dimensione nazionale e sia a quella dell'UE del sistema finanziario. Pertanto la BCE ritiene che le informazioni siano da trasmettersi alle autorità menzionate nell'articolo 49, lettera a) a livello nazionale o transfrontaliero. Ciò rileva in quanto i progressi compiuti nell'integrazione dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato nella UE, mentre aumentano la liquidità e l'efficienza di tali mercati, possono anche aumentare la possibilità di turbamenti sistemici che riguardino più di uno Stato membro ed eventualmente aumentare il rischio di contagio transfrontaliero nel settore bancario della UE. In tale contesto, la BCE accoglie con favore il fatto che l'articolo 130, paragrafo 1, segua una raccomandazione contenuta nella relazione del Comitato economico e finanziario sulla gestione delle crisi finanziarie [2], imponendo l'obbligo di informare tali autorità tempestivamente in una situazione di crisi. Al fine di chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 130, paragrafo 1, la BCE raccomanda di affermare che l'obbligo di avvertire le autorità di cui all'articolo 49, lettera a), si applica alle autorità della UE.

46. La BCE prende atto altresì del fatto che il riferimento di cui all'articolo 130, paragrafo 1, alle autorità menzionate nell'articolo 50 [3] è teso ad assicurare che i membri dei governi degli Stati membri responsabili dei servizi finanziari siano avvertiti dell'esistenza di una situazione di emergenza quanto prima. La BCE suggerisce di rendere ciò più esplicito mediante la sostituzione del riferimento alle autorità menzionate nell'articolo 50 con un riferimento espresso ai «membri competenti del governo», assicurando in tal modo che non vi sia impedimento alla trasmissione delle informazioni riservate necessarie a gestire la situazione di crisi, fatte salve le condizioni stabilite nella legislazione nazionale e comunitaria (vale a dire qualora le loro funzioni di natura politica si trovino in situazioni d'emergenza).

---

[1] *To help address potential concerns about the cyclicality of the IRB approaches, the Committee agreed that meaningfully conservative credit risk stress testing by banks should be a requirement under the IRB approaches as a means of ensuring that banks hold a sufficient capital buffer under Pillar Two of the new Accord* (Al fine di contribuire ad affrontare potenziali problemi riguardanti la natura ciclica del metodo IRB, il comitato ha deciso che, in conformità a tale metodo IRB, debba essere obbligatorio che le banche eseguano dei test significativamente conservativi sul rischio di credito, quale mezzo per assicurare che le banche detengano margini patrimoniali aggiuntivi sufficienti ai fini del secondo pilastro del nuovo Accordo), comunicato stampa della CBVB del 10 luglio 2002; disponibile sul sito Internet della BRI.

[2] *Report on financial crisis management* (Relazione sulla gestione delle crisi finanziarie del Comitato economico e finanziario), 17 aprile 2001, *Economic Paper* n. 156, luglio 2001; disponibile sul sito Internet della Commissione.

[3] L'articolo 50 della direttiva bancaria proposta, contenente rifusione di parte dell'articolo 30, paragrafo 9, della direttiva bancaria consolidata, permette agli Stati membri di autorizzare la comunicazione di informazioni riservate in materia di vigilanza a «altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la legislazione di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle compagnie di assicurazioni, nonchè agli ispettori incaricati da detti servizi».

47. La BCE appoggia con forza anche la formulazione dell'articolo 130, paragrafo 1, della direttiva bancaria proposta, giacché lascia alle autorità interessate, sia a livello nazionale sia della UE, uno spazio adeguato per definire gli strumenti flessibili necessari nel contesto della gestione delle crisi. A tale proposito, la BCE vorrebbe rivolgere l'attenzione agli strumenti esistenti tra le banche centrali e le autorità di vigilanza, che specificano i principi e le procedure per la comunicazione e la cooperazione nelle situazioni di gestione di crisi finanziarie. In particolare, il *Memorandum of Understanding on high-level principles of cooperation between the banking supervisors and central banks of the European Union in crisis management situations* (protocollo d'intesa sui principi superiori di cooperazione tra le autorità bancarie di vigilanza e le banche centrali dell'Unione europea in situazioni di gestione delle crisi, di seguito il «protocollo d'intesa») stabilisce i principi e le procedure che regolano specificamente l'identificazione delle autorità responsabili per la gestione delle crisi, il flusso necessario d'informazioni tra tutte le autorità coinvolte e le condizioni pratiche per la condivisione delle informazioni a livello transfrontaliero. Il protocollo d'intesa prevede inoltre che siano realizzate delle strutture logistiche a supporto di una cooperazione transfrontaliera rafforzata tra le autorità ([1]).

48. Ancora, la BCE nota che alcune iniziative sono già state lanciate per sviluppare ulteriormente gli strumenti di gestione delle crisi di cui all'articolo 130 della direttiva bancaria proposta. In particolare, il Comitato per la vigilanza bancaria del Sistema europeo di banche centrali e il CEBS hanno istituito una *task force* congiunta per la gestione delle crisi che sarà di supporto allo sviluppo di nuovi strumenti pratici per gestire le crisi. In tale contesto la BCE incoraggia il compimento di ulteriori attività tese a sviluppare accordi di cooperazione efficienti. La BCE ritiene che una regolare interazione tra le funzioni di vigilanza e di banca centrale faciliterà una valutazione anticipata dell'impatto sistemico di una crisi e contribuirà a gestire efficacemente le crisi a livello nazionale e della UE.

Coerenza con Basilea 2 nel contesto del rischio operativo

49. La BCE nota che le disposizioni della direttiva bancaria proposta che riguardano il rischio operativo divergono da Basilea 2 tanto da poter mettere in pericolo la parità di condizioni. La BCE di conseguenza raccomanda di sottoporre a revisione i seguenti elementi della direttiva proposta.

50. In primo luogo, l'indicatore rilevante nelle parti 1 e 2 dell'allegato X della direttiva bancaria proposta, calcolato sulla base delle «sei ultime osservazioni su base annuale effettuate a metà e alla fine dell'esercizio» e l'accettazione dei dati stimati quando non sono disponibili dati già verificati, non è coerente con Basilea 2 che stabilisce l'utilizzo di osservazioni annuali. La BCE è a favore del fatto che le modifiche al paragrafo 3 della parte 1 e al paragrafo 5 della parte 2 dell'allegato X delle direttive previste nell'approccio generale del Consiglio allineino, per quanto riguarda questa questione, la direttiva a Basilea 2.

51. In secondo luogo, il calcolo proposto dei requisiti patrimoniali secondo il metodo standardizzato pone gli enti creditizi dell'UE in una posizione di svantaggio secondo Basilea 2, nei confronti degli enti creditizi dei paesi terzi. Inoltre, quest'approccio può ostacolare l'obiettivo di incoraggiare le banche a spostarsi dal metodo base dell'indicatore a quello standardizzato. Basilea 2 permette un reddito lordo negativo in alcune aree di attività da utilizzarsi per compensare parzialmente un reddito lordo positivo in altre aree di attività, raggiungendo così coerenza col metodo dell'indicatore di base secondo il quale la compensazione tra aree di attività avviene per ciascun anno automaticamente. La BCE nota che l'approccio adottato nella direttiva bancaria proposta è infatti più prudente. La BCE tuttavia sarebbe a favore di un allineamento della direttiva bancaria proposta a Basilea 2.

52. In terzo luogo gli obblighi previsti nella parte 4 dell'allegato X della direttiva bancaria proposta divergono da Basilea 2 in quanto per principio essi consentono un uso permanente parziale illimitato di AMA. La BCE nota che le restrizioni all'ambito di applicazione e alla durata dell'uso parziale di AMA erano considerate cruciali in Basilea 2 al fine di evitare un possibile arbitraggio regolamentare e effetti avversi potenziali sul piano della parità di condizioni. La BCE condivide il punto di vista del BCBS e raccomanda che limiti all'uso parziale di AMA vengano stabiliti come regola generale e non solo caso per caso.

53. Infine, le disposizioni transitorie incorporate nell'articolo 155 della direttiva bancaria proposta consentono che un indicatore rilevante del 15 % si applichi all'area di attività «negoziazione e vendite» fino al 31 dicembre 2012, nei casi in cui tale area di attività costituisce almeno il 50 % degli indicatori rilevanti totali. Ciò rappresenta una divergenza da Basilea 2 non ben accolta, visto che in Basilea 2 una tale disposizione transitoria non è presente.

Rischio giuridico come parte del rischio operativo

54. La BCE nota che l'articolo 4, paragrafo 22, della direttiva bancaria proposta introduce il concetto di «rischio giuridico» quale elemento della più ampia nozione di «rischio operativo». La BCE riconosce che il rischio giuridico costituisce una categoria di rischio importante che deve essere tenuta in considerazione per la misurazione del capitale, ma nota anche che il concetto di rischio giuridico non è ulteriormente definito nella direttiva proposta e potrebbe di conseguenza costituire un'area di incertezza e di recepimento e applicazione discordi. A tale riguardo, la BCE ritiene che potrebbe essere utile introdurre nell'assetto comunitario la formulazione più precisa offerta da Basilea 2 che in particolare afferma che il rischio operativo include «il rischio legale ma non quelli strategico e di reputazione» (paragrafo 644 di Basilea 2). La nota a pie' di pagina di tale paragrafo di Basilea 2 afferma che il «il rischio legale comprende, fra l'altro, l'esposizione ad ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dall'organo di vigilanza, ovvero da regolamenti privati»; ciò potrebbe essere utilmente riprodotto in un considerando della direttiva bancaria proposta.

([1]) Si veda il comunicato stampa della BCE del 10 marzo 2003; disponibile sul sito Internet della BCE.

55. Una definizione generale di rischio giuridico faciliterebbe una valutazione e una gestione del rischio adeguate, così come assicurerebbe un approccio coerente tra i diversi enti creditizi della UE. Varrebbe anche la pena esaminare fino a che punto si dovrebbe prendere in considerazione il fatto che i rischi giuridici sono per natura non prevedibili e non si conformano generalmente ad alcun modello. Inoltre, la gestione del rischio giuridico dovrebbe essere coerente con la gestione del rischio operativo nella sua interezza. Per tali ragioni, la BCE suggerisce che il CEBS si impegni ulteriormente a chiarire la definizione di rischio giuridico.

56. La BCE nota che gli obblighi di certezza del diritto per le tecniche di attenuazione del rischio di credito, elencate negli allegati da VII a IX della direttiva bancaria proposta, possono essere considerate mitigare i rischi giuridici coinvolti nell'uso di tali tecniche. La ragione di ciò è data dal fatto che tali obblighi non riguardano direttamente il calcolo di attività ponderate per il rischio, quanto piuttosto la questione se le tecniche di attenuazione del rischio di credito abbiano un fondamento giuridico solido. Tuttavia, alla luce del paragrafo 14 della sezione 1.2 della parte 3 dell'allegato X della direttiva bancaria proposta, la BCE prende atto del fatto che le perdite dovute a un difetto giuridico nelle tecniche di attenuazione del rischio di credito non saranno soggette al requisito previsto per il rischio operativo fintantoché continuano ad essere trattate come rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi.

Requisiti patrimoniali per talune imprese di investimento

57. L'articolo 20 della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale proposta attribuisce alle autorità competenti il potere discrezionale di esentare alcune imprese d'investimento dai requisiti patrimoniali per il rischio operativo. Tuttavia, il considerando 22 della direttiva proposta evidenzia che «il rischio operativo rappresenta un rischio notevole per gli enti creditizi e pertanto deve essere coperto con fondi propri». La Commissione ha incluso tale potere discrezionale in conformità di uno studio pubblicato nel luglio 2004 [1] nel quale la discrezionalità era tesa ad alleviare l'impatto dei requisiti previsti per il rischio operativo sugli obblighi complessivi gravanti sulle imprese di investimento. La BCE nota che gli autori di tale studio hanno adottato una posizione relativamente cauta sulla questione se un aumento dei requisiti patrimoniali in capo alle imprese d'investimento dovuto all'introduzione di un requisito patrimoniale rispetto al rischio operativo sia da considerarsi sproporzionato. Inoltre, lo studio ha menzionato che i dati utilizzati sembrano non essere completi. La BCE avverte che la natura discrezionale e specifica per le imprese delle esenzioni consentite dalla direttiva sull'adeguatezza patrimoniale proposta potrebbe intaccare la parità di condizioni da tre punti di vista: tra diversi tipi di imprese di investimento; tra imprese di investimento dello stesso tipo concorrenti a livello transfrontaliero e tra imprese di investimento e enti creditizi. La BCE suggerisce di conseguenza che la Commissione riveda a tempo debito gli effetti di tali esenzioni e il modo in cui esse sono applicate dalle autorità competenti, e che nella direttiva sull'adeguatezza patrimoniale proposta si includa una disposizione a tal fine.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 febbraio 2005.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

[1] Commissione europea, *Review of the Capital Requirements for EU Investment Firms – 2004 Quantitative Impact Study – Main Conclusions* (Rivista dei requisiti patrimoniali per le imprese d'investimento dell'UE - studio d'impatto quantitativo - 2004: Principali conclusioni), senza data; disponibile sul sito Internet della Commissione.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposte legislative adottate dalla Commissione

(2005/C 52/11)

Documento	Parte	Data	Titolo
COM(2004) 492		14.7.2004	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione
COM(2004) 551		19.8.2004	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini e la decisione n. 848/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini
COM(2004) 594	1	17.9.2004	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea ed il Regno di Danimarca, che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino
COM(2004) 594	2	17.9.2004	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino
COM(2004) 699		20.10.2004	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate
COM(2004) 710		25.10.2004	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1788/2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Documento	Parte	Data	Titolo
COM(2004) 716		12.11.2004	Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito
COM(2004) 725		27.10.2004	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e la direttiva 83/349/CEE del Consiglio relativa ai conti consolidati
COM(2004) 781		7.12.2004	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005
COM(2004) 787		9.12.2004	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che le Comunità europee e i loro Stati membri dovranno assumere nel consiglio di cooperazione creato dall'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione del piano d'azione UE Moldavia
COM(2004) 788		9.12.2004	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità europea e i suoi Stati membri dovranno assumere nel consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione del piano d'azione UE-Marocco
COM(2004) 789		9.12.2004	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità europea dovrà assumere nel comitato misto istituito dall'accordo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione del piano d'azione UE Autorità palestinese
COM(2004) 790		9.10.2004	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che le Comunità e i loro Stati membri dovranno assumere nel consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione del piano d'azione UE-Israele
COM(2004) 791		9.12.2004	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che le Comunità e i loro Stati membri dovranno assumere nel consiglio di cooperazione creato dall'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione del piano d'azione UE-Ucraina
COM(2004) 792		9.10.2004	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità europea e i suoi Stati membri dovranno assumere nel consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione del piano d'azione UE-Tunisia

Documento	Parte	Data	Titolo
COM(2004) 796		9/12/2004	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità europea e i suoi Stati membri dovranno assumere nel consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione del piano d'azione UE-Giordania
COM(2004) 798		16.12.2004	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante approvazione dell'adesione della Comunità europea alla Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, riveduta a Ginevra il 19 marzo 1991
COM(2004) 809	1	16.12.2004	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari
COM(2004) 809	2	16.12.2004	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari
COM(2004) 809	3	16.12.2004	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Croazia ai programmi comunitari
COM(2004) 809	4	16.12.2004	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sui principi generali della partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ai programmi comunitari
COM(2004) 809	5	16.12.2004	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari
COM(2004) 835		28.12.2004	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata
COM(2004) 852		5.1.2005	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta sull'elettricità consumata in alcune abitazioni e da alcune società del settore dei servizi, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
COM(2005) 4		19.1.2005	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di Cipro ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11 della Sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

Questi testi sono disponibili su: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/